Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — **Roma — Venerdì 7 luglio** — **Numero 158**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero **299** ***della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata, con effetto dal 1° luglio 1905, la unita convenzione stipulata con la Navigazione generale italiana in data 14 aprile 1904, la quale modifica, senza aumento di spesa per lo Stato, alcuni servizi da essa esercitati, in virtù delle vigenti convenzioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

MORELLI-GUALTIEROTTI.
C. MIRABELLO.
A. MAJORANA.
RAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE addizionale a quella stipulata con la « Navigazione generale italiana » approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195.

Il ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio e quello del tesoro, *interim* delle finanze, a nome dello Stato;

Il comm. Domenico Gallotti e l'ingegnere cav. Michele Filoti, presidente il primo del Consiglio d'amministrazione, e direttore il secondo della « Navigazione generale italiana », a nome della Società stessa, in virtù di regolare mandato, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

a) La linea settimanale Palermo-Siracusa (XXVII) di cui all'art. 2 della legge del 3 agosto 1895, n. 471, attuata con R. decreto del 20 ottobre 1895, n. 659, e modificata col R. decreto 13 settembre 1897, è prolungata da Palermo a Genova, col seguente itinerario: Genova-Palermo-Trapani-Favignana-Marsala-Mazzara-Sciacca-Porto Empedocle-Palma-Licata-Terranova-Scoglitti-Marzamemi (soltanto nell'andata) - Siracusa e viceversa.

b) La linea ogni due settimane Malta-Bengasi (XVII) di cui al § 3 della Convenzione annessa alla legge del 29 marzo 1900, n. 107, è prolungata da Malta a Siracusa, col seguente itinerario: Siracusa-Malta-Tripoli-Misurata-Bengasi, e ritorno: Bengasi-Tripoli-Malta-Siracusa, con facoltà di approdare ad Homs od a Marsa Susa o di prolungare la linea, senza sovvenzione, a Derna o Canea. Nel viaggio di ritorno l'approdo a Tripoli potrà essere omesso per importanti esigenze commerciali, riconosciute dal R. console di Bengasi, per forza maggiore, o in caso di forte ritardo da giustificarsi.

c) La linea settimanale Genova-Costantinopoli (X-XI) di cui alla lettera *g*) dell'art. 1 del quaderno d'oneri *B*, annesso alla legge 22 aprile 1893, n. 195, modificata dal § 6 della Convenzione annessa alla legge del 29 marzo 1900, n. 107, e dai Regi decreti del 3 febbraio 1901, n. 87, e 18 gennaio 1903, n. 428, è modificata con la soppressione nel ritorno all'approdo a Palermo, ed è perciò stabilita col seguente itinerario:

Andata: Palermo-Messina-Catania-Canea-Pireo-Salonicco o Smirne (alternati)-Dardanelli-Costantinopoli.

Ritorno: Costantinopoli-Dardanelli-Smirne o Salonicco (alternati)-Pireo-Canea-Catania-Messina-Napoli con obbligo del prolungamento, senza sovvenzione, a Genova in tutti i viaggi e ad Odessa ogni due settimane, e con facoltà di approdare in andata a Livorno e Napoli, e nel ritorno a Livorno.

d) La linea settimanale Palermo-Brindisi (XXIII) di cui alla lettera *i*) dell'art. 1 del quaderno d'oneri *B* precitato, modificato col R. decreto del 3 luglio 1902, n. 360, è soppressa, ed in sua vece è istituita una linea settimanale puramente commerciale, col seguente itinerario: Genova-Livorno-Napoli-Palermo-Termini Imerese-Messina-Reggio-Riposto-Siracusa-Catania-Catanzaro-Cotrone-Taranto-Gallipoli-Brindisi-Bari-Ancona-Trieste-Venezia e viceversa, omettendo nel ritorno lo scalo di Trieste ed effettuando l'approdo di Cefalù.

e) La linea settimanale Palermo-Biserta (XXI), di cui alla lettera *a*) del § 9 della Convenzione annessa alla legge del 29 marzo 1900, n. 107, tenuto conto di quanto è detto al § 3 della dichiarazione, allegato *D*, alla Convenzione stessa, è modificata, sopprimendosi l'approdo a Biserta ed attuando quelli a Castellammare del Golfo, a Mazzara ed a Sciacca. Conseguentemente l'itinerario della linea è il seguente: Palermo-Castellammare del Golfo-Trapani-Favignana-Marsala-Mazzara-Sciacca-Pantelleria-Tunisi e viceversa.

f) La linea fra Civitavecchia e Golfo Aranci (XXXII) di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del quaderno d'oneri *A*, annesso alla legge del 22 aprile 1893, n. 195, sarà prolungata, quattro volte alla settimana, a Terranova Pausania non appena saranno compiuti in quest'ultimo porto i lavori di dragaggio e saranno collocate le boe occorrenti.

g) La linea ogni due settimane tra Cagliari e Portotorres (XXIX) di cui alla lettera *i* bis) potrà essere allacciata con quella Livorno-Portotorres (XXX) di cui alla lettera *m*) e con quella Cagliari-Napoli (XXVI) di cui alla lettera *h*) del quaderno d'oneri *A*) annesso alla legge del 22 aprile 1903, n. 195, per modo che i porti della costa occidentale della Sardegna siano messi in diretta comunicazione da un lato con Livorno e facoltativamente con Genova e dall'altro con Napoli.

h) Per tutte le linee di cui sopra resta ferma la facoltà di eseguire gli altri approdi eventuali finora autorizzati, e cioè, nella linea di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente, a Castellammare del Golfo, a Mazzarelli e Pozzallo; in quella di cui alla lettera *c*) a Civitavecchia, a Scio, a Cesmeh, a Vourlà, a Burgas, a Costanza, agli scali del mar di Marmara e della Tracia (oltre Cavalla), a Suda, a Riposto ed a Reggio; ed infine nella linea di cui alla lettera *d*) a Rossano, a Barletta, a Torre Annunziata e Spezia.

Art. 2.

Per la linea di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sarà corrisposta la sovvenzione annua *à forfait* di lire duecentottantamila (L. 280,000);

per le modificazioni apportate alle linee di cui alle lettere *b*) e *c*) sarà corrisposta, per le leghe di maggiore percorrenza, la quota per lega della sovvenzione normale attribuita alle rispettive linee;

per la linea commerciale di cui alla lettera *d*), sarà corrisposto un compenso *à forfait* di lire cinquantacinquemilatrecento (L. 55,300) all'anno, anche se per causa di forza maggiore o per ragioni commerciali, fossero omessi degli approdi;

per la modificazione di cui alla lettera *e*) rimane invariata la sovvenzione attuale, determinata dal § 3 dell'allegato *D*), alla Convenzione annessa alla legge 29 marzo 1900, n. 107;

per il prolungamento di cui alla lettera *f*) non sarà corrisposta alcuna sovvenzione;

per gli allacciamenti infine di cui alla lettera *g*) e per gli approdi eccezionali di cui alla lettera *h*) non sarà corrisposto alcun compenso.

Art. 3.

I piroscafi da adibirsi al servizio della linea di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 saranno quelli attuali di tipo commerciale od altri dello stesso tipo, che la Compagnia crederà di destinarvi, previa esibizione del relativo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto per la navigabilità. Le soste nei singoli porti saranno regolate a seconda dei bisogni del traffico.

La Società è autorizzata ad adibire ai servizi sovvenzionati i piroscafi di sua proprietà denominati *Etruria* e *Piemonte*, applicandoli alle linee che richiedono il tonnellaggio e la velocità dei medesimi.

Art. 4.

Le merci che dovessero essere trasbordate a Siracusa fra le linee di cui alle lettere *a*) e *d*) nonchè quelle provenienti o destinate alla linea sotto la lettera *b*) non saranno gravate di alcuna sopratassa di trasbordo, rimanendo questo a carico della Società.

Art. 5.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° giugno 1904, e durerà come quella principale approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195.

Art. 6.

La presente Convenzione addizionale sarà soggetta al diritto fisso di una lira, come quella principale.

Art. 7.

La presente Convenzione non sarà obbligatoria pel Governo, se non dopo l'approvazione per legge.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 14 aprile 1904.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
STELLUTI-SCALA.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

Il ministro del tesoro, interim delle finanze
LUZZATTI.

Per la Navigazione generale italiana
DOMENICO GALLOTTI
MICHELE FILETI.

PAOLO LONARDI, *testimonio*
EUGENIO PINZAUTI, *id.*

Dichiarazione

allegata alla Convenzione 14 aprile 1904.

Vista la Convenzione addizionale stipulata in Roma il 14 aprile 1904 per modificare alcuni servizi esercitati dalla Navigazione generale italiana, la Società stessa, a chiarimento degli obblighi assunti con la Convenzione stessa, dichiara:

1° *A*) che le linee XVII e XXVII delle quali alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 saranno esercitate dallo stesso piroscafo tutte le volte

che ciò non sia reso impossibile da ritardi sulla linea XVII o da esigenze commerciali, da giustificarsi al Ministero;

B) che l'approdo a Tripoli potrà nel viaggio di ritorno della linea XVII suaccennata essere omesso soltanto per importanti esigenze commerciali riconosciute dal R. console di Bengasi o per forza maggiore;

C) che all'itinerario della linea XXIII di cui alla lettera *d*) dell'articolo suddetto, sono aggiunti gli approdi di Manfredonia ed Ortona che avranno luogo ogniqualvolta lo richiedano operazioni di traffico locale, salvo casi di forza maggiore;

2° che l'omissione di qualche approdo, di cui al 2° comma dell'art. 2, oltre in caso di forza maggiore, potrà aver luogo anche per ragioni commerciali da giustificarsi al Ministero;

3° che i piroscafi *Etruria* e *Piemonte*, dei quali alla seconda parte dell'art. 3, non saranno adibiti al servizio se non dopo averli completati con gli adattamenti di seconda classe dei quali attualmente mancano;

4° che non ha chiesto la facoltà di adibire al servizio sovvenzionato i piroscafi *Etruria* e *Piemonte* per distoglierne altri che abbiano diritto a premio e che sono *Cristoforo Colombo, Galileo Galilei, Marco Polo, Bulgaria, Bosnia, Montenegro, Romania, Serbia, Capri, Favignana, Ischia, Levanzo, Flavio Gioia, Amerigo Vespucci.*

Anzi a maggiore conferma dichiara che, ove i piroscafi *Etruria* e *Piemonte* predetti venissero destinati, sulle linee per le quali hanno le caratteristiche di velocità e tonnellaggio previste, a supplire qualcuno dei piroscafi sopra indicati, per adibirli in servizio libero, questi non avranno diritto a premio pel tempo nel quale si verificherà la sostituzione.

Fatta a Roma, in tre originali, il 6 giugno 1905.

Per la Navigazione Generale Italiana
DOMENICO GALLOTTI.
MICHELE FILETI.

Visto: *Il ministro delle poste e telegrafi*
MORELLI-GUALTIEROTTI.

Il numero 300 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata, con effetto dal 1° marzo 1904, la qui unita Convenzione in data 7 febbraio 1904, che riassume e modifica quelle annesse alla legge del 22 aprile 1893, n. 195, alla legge del 17 dicembre 1899, n. 459, ai RR. decreti del 3 febbraio 1901, nn. 85 e 86, ed alla legge dell'8 luglio 1903, n. 385, ed è approvata altresì la dichiarazione in data 16 marzo 1904, qui pure unita.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato, per l'adempimento delle condizioni di cui nell'accennata Convenzione, ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, al capitolo « Servizi postali e commerciali marittimi », per l'esercizio 1904-905, la maggior somma di L. 173,120 e per gli esercizi successivi quella di L. 129,840 fino alla scadenza della Convenzione stessa.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad istituire, dal 1° luglio 1905, con decreto Reale, un servizio commerciale di navigazione fra Gallipoli e Metkovic, con approdi intermedi a Tricase, Otranto, Brindisi, Bari, Manfredonia, Viesti, Rodi, Ortona.

Tale servizio sarà affidato alla Società di navigazione « Puglia »; avrà la durata di quelli contemplati nella Convenzione annessa, consisterà in dodici viaggi all'anno di andata e ritorno da eseguirsi con piroscafo commerciale e adatto nei mesi dall'aprile al settembre inclusi.

La spesa per detto servizio non dovrà eccedere la somma di L. 24,000 all'anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

MORELLI-GUALTIEROTTI.
RAVA.
A. MAJORANA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE modificativa dei servizi esercitati dalla Società di navigazione « Puglia » in virtù delle leggi 22 aprile 1893, n. 195, del 14 dicembre 1899, n. 459, dei RR. decreti 3 febbraio 1901, nn. 85 e 86, e della legge dell'8 luglio 1903, n. 355.

Il ministro delle poste e dei telegrafi, quelli di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro a nome dello Stato;

Il cav. uff. Carmine Gallo, direttore della Società « Puglia », a nome della Società stessa in virtù di regolare mandato contenuto nella deliberazione del suo Consiglio di amministrazione in data 7 maggio 1903,

Hanno stipulato e concordato quanto segue:

Art. 1.

La Società di navigazione « Puglia » si obbliga di eseguire in luogo dei servizi attualmente in vigore approvati con le leggi e coi decreti suaccennati quelli qui appresso indicati:

a) una linea settimanale fra Venezia o Brindisi con approdi ad Ancona, Tremiti, Bari, Antivari, San Giovanni di Medua, Vallona e viceversa;

b) una linea settimanale fra Ancona e Bari con approdi a Zara, Spalato, Ragusa o Gravosa, Cattaro, Risano, Antivari e viceversa.

L'approdo a Risano sarà obbligatorio soltanto nel viaggio fra Ancona e Bari.

c) una linea settimanale fra Brindisi e Salahora con approdi a Vallona, Santi Quaranta, Corfù, Santa Maura, Prevesa o viceversa;

d) centoquattro viaggi all'anno fra San Giovanni di Medua ed Obotti o Scutari, risalendo il fiume Boiana, considerando come effettuati i viaggi che non potessero essere eseguiti per circostanze di forza maggiore.

Il piroscafo adibito al servizio di cui alla lettera *a*) dovrà far scalo a Viesti nel viaggio di andata.

Sarà in facoltà della Società:

1. Di prolungare a Trieste la linea, di cui alla lettera *a*);

2. Di spingere la linea, di cui alla lettera *b*) a Venezia o a Fiume, ovvero a Trieste da un lato e a Brindisi dall'altro, con approdi ne' porti delle Puglie. La Società è poi autorizzata a modificare l'itinerario della linea stessa nel senso che, dopo toccato Spalato, si diriga su Ancona per poi proseguire verso Zara e viceversa.

Coi suoi servizi liberi la Società dovrà approdare almeno una volta ogni due settimane in andata e ritorno ai porti di Viesti ed Ortona a Mare, ed eseguire approdi quindicinali agli scali di Rodi, Gallipoli, Otranto e Tricase, semprechè sia assicurato per cadauno un carico di 25 tonnellate e purchè in quest'ultimo porto sia collocata dal Governo una boa d'ormeggio.

Per tali prolungamenti ed approdi non sarà corrisposto aumento di sovvenzione.

Art. 2.

I servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente saranno eseguiti con piroscafi della velocità non inferiore a 10 nodi all'ora; quello di cui alla lettera *c*) con piroscafi della velocità non inferiore a 9 nodi all'ora e quello della lettera *d*) con piroscafi della velocità di 8 miglia all'ora, come è l'attuale *Jolanda*, tenuto conto delle condizioni di navigabilità del fiume Boiana.

Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente ai bisogni del servizio.

Art. 3.

Il Governo avrà la facoltà, d'accordo con la Società, di modificare e completare i servizi con opportuni prolungamenti di essi o con attuazione o soppressione di approdi, commisurando a tali provvedimenti la relativa sovvenzione.

Art. 4.

L'orario dei servizi sarà determinato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sentita la Società, tenuto conto delle esigenze postali e commerciali.

Art. 5.

Le tariffe pel trasporto delle merci e dei passeggeri, sia interne che estere, saranno regolate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sentita la Commissione di cui all'art. 45 del quaderno d'oneri annesso alla Convenzione principale approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195.

Art. 6.

Gli agenti che la Società deve nominare nei varî punti toccati, potranno essere revocati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, ove da apposita inchiesta risulti che non corrispondano alle esigenze commerciali e politiche.

Art. 7.

Il vitto a bordo non sarà obbligatorio per i viaggiatori di terza classe se non dopo 24 ore di viaggio. Per i viaggiatori maomettani di qualsiasi classe il vitto non è obbligatorio.

Il costo del vitto e delle altre consumazioni fatte a bordo dai viaggiatori sarà determinato dal Ministero delle poste e dei telegrafi in base a quanto praticano le altre Società concorrenti.

Art. 8.

Nelle località di San Giovanni di Medua ed Obotti la Società si obbliga di collocare le maone necessarie per il deposito e per la custodia delle merci.

La Società dovrà inoltre provvedere allo sbarco delle merci, previ accordi speciali cogli scaricatori dei varî porti o direttamente, percependo un compenso sia per la custodia delle merci come pel loro sbarco e pei trasbordi, ragguagliato al costo delle prestazioni d'opera nelle varie località, non mai superiore a quello percepito da altre Società che toccano i porti stessi.

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 59 del quaderno d'oneri annesso alla Convenzione approvata dalla legge 22 aprile 1893, n. 195, è sostituito dal seguente: « In caso di ritardato arrivo, senza causa di forza maggiore, da Bari ad Antivari e viceversa, da Brindisi a Vallona e viceversa e da Ancona a Zara e viceversa, la Società incorrerà nella multa di L. 20 per ciascuna ora di ritardo ».

Art. 10.

La Società ha l'obbligo assoluto di fare indossare ai comandanti ed agli ufficiali di bordo in servizio su i piroscafi adibiti alle linee *a*, *b*, *c* e *d*, ai camerieri ed ai marinari delle lance di sbarco la prescritta uniforme o divisa.

Constatandosi la trasgressione a tale patto, sarà applicata la penalità di L. 10 per ogni persona.

Art. 11.

Per l'esecuzione dei servizi indicati all'art. 1° il Governo corrisponderà alla Società « Puglia » la sovvenzione annua *à forfait* di lire seicentotrentamila (L. 630,000) da pagarsi a rate mensili posticipate, sovvenzione che sarà diminuita proporzionatamente alle minori percorrenze verificatesi sulle linee *a*, *b* e *c*, quando non dipendano da circostanza di forza maggiore.

Omettendo però dei viaggi in linea *d*) senza causa di forza maggiore, sarà allora fatta la ritenuta di lire duecento per ciascun viaggio omesso alla fin d'anno.

Art. 12.

Tutte le condizioni del quaderno d'oneri annesso alla Convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, non derogate dai precedenti articoli, saranno applicate ai servizi indicati all'art. 1° della presente.

Art. 13.

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° marzo 1904 e durerà come quella principale fino al 30 giugno 1908, intendendosi, come quella, continuativa d'anno in anno, oltre al detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Art. 14.

Tutte le spese relative alla presente Convenzione saranno a carico della Società concessionaria.

La tassa di registro della presente Convenzione potrà essere, come è stato praticato per la principale, pagata in rate annuali eguali da ritenersi sulla sovvenzione del mese di luglio.

Art. 15.

La presente Convenzione non sarà obbligatoria per il Governo se non dopo l'approvazione per legge.

Fatta, in tre originali, a Roma, addì 7 febbraio 1904.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
STELLUTI-SCALA.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

Il ministro del tesoro, interim *delle finanze*
LUZZATTI.

V. — *Il presidente della Camera dei deputati*
G. MARCORA.

Per la Società di navigazione « Puglia »
CARMINE GALLO.

PAOLO LONARDI, *testimonio.*
EUGENIO PINZAUTI, *id.*

DICHIARAZIONE.

In aggiunta alla Convenzione stipulata in Roma, addì 7 febbraio 1904, fra l'onorevole Ministero delle poste e dei telegrafi e la Società di navigazione a vapore « *Puglia* » per il riordinamento dei servizi postali marittimi dell'Adriatico, questa Società dichiara d'obbligarsi, altresì, al trasporto gratuito, escluso il vitto, coi proprî piroscafi, dei militari indigenti che dall'estero vengono in Italia per prestare il loro servizio, e che ritornano all'estero dopo averlo adempiuto.

Bari, 16 marzo 1904.

V. — *Il ministro delle poste e dei telegrafi*
STELLUTI-SCALA.

Per la Società di navigazione « Puglia »
CARMINE GALLO.

Il numero **301** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata, con effetto dal 1° luglio 1904, la qui unita Convenzione in data 9 maggio 1905 stipulata con la Società di navigazione « La Veloce » per un servizio mensile fra Genova ed i porti dell'America Centrale.

Art. 2.

Il Governo del Re, è autorizzato, per l'adempimento delle condizioni di cui nell'accennata Convenzione, ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi al capitolo « Servizio postale e commerciale marittimo » la somma di lire cinquecentocinquantamila (L. 550,000) per l'esercizio 1905-906 e per ogni esercizio successivo fino all'esercizio 1908-909.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

MORELLI-GUALTIEROTTI.
C. MIRABELLO.
A. MAIORANA.
CARCANO.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE per la istituzione di una linea di navigazione fra Genova e l'America centrale.

Il ministro delle poste e dei telegrafi, quelli di agricoltura, industria e commercio, delle finanze, del tesoro e della marina a nome dello Stato;

Il comm. Arturo Brizzolesi, amministratore delegato della Società di navigazione italiana « La Veloce » a nome della Società stessa, in virtù di regolare autorizzazione contenuta nella deliberazione del Consiglio di amministrazione del 30 aprile 1903;

Hanno concretato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società si obbliga di eseguire un viaggio mensile dall'Italia all'America centrale, ossia da Genova a Porto Limon e viceversa, approdando nell'andata a Barcellona, Teneriffa, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Savanilla, Colon, e nel ritorno: a Colon, San Domingo, Teneriffa, oppure: a Colon Curaçao, La Guayra e Teneriffa.

I piroscafi potranno inoltre approdare facoltativamente nel viaggio di andata verso Porto Limon: a Marsiglia, a Santa Lucia, a Trinidad ed a Guanta, ed in quello di ritorno: a Ponce di Portoricco ed a San Tomas.

Previ accordi col Ministero delle poste e dei telegrafi lo scalo di Teneriffa potrà essere sostituito con quello di Madeira, tanto in andata quanto in ritorno.

Art. 2.

Il servizio stabilito nel precedente articolo sarà eseguito con piroscafi della velocità non inferiore a 12 miglia all'ora in navigazione e della portata non inferiore a 3000 tonnellate di registro lordo.

Essi saranno di assoluta proprietà della Società, dovranno essere di costruzione nazionale, ed il loro numero sarà tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.

Art. 3.

Tenuto conto della velocità indicata nell'articolo precedente e del tempo di fermata nei singoli porti, l'intero viaggio, dalla partenza da Genova al ritorno a Genova, sarà eseguito in base all'orario approvato dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

In caso di ritardo nell'arrivo a Porto Limon od a Genova, non giustificato da circostanze di forza maggiore delle quali sarà giudice il Ministero della marina, la Società sarà passibile della multa di L. 100 per ogni 24 ore dopo le prime 24 ore di ritardo.

In caso di omissione degli approdi determinati nell'art. 1° senza il concorso di circostanze di forza maggiore, delle quali sarà giudice il Ministero della marina, e senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, la Società sarà passibile della multa di L. 500 per ciascun approdo omesso.

Art. 4.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà facoltà, per ragioni politiche o di interesse postale e commerciale, di fare anticipare o ritardare le partenze e di autorizzare la Società ad approdi eccezionali, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà, col consenso della Società, sopprimere alcuni degli approdi stabiliti dall'art. 1 ed istituirne dei nuovi, senza che per ciò la sovvenzione debba subire variazioni.

Art. 5.

I piroscafi dovranno inalberare in servizio, oltre la bandiera nazionale, quella postale.

Le grandi riparazioni dei piroscafi dovranno essere fatte nei cantieri nazionali, salvo casi di forza maggiore.

Ad ogni modo, i piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere costruiti posteriormente al 1896 e classificati alla prima classe del registro italiano. Essi dovranno essere inscritti al compartimento marittimo di Genova.

Art. 6.

I piroscafi dovranno essere pronti alla navigazione il giorno in cui andrà in vigore la presente Convenzione.

Per l'accettazione dei piroscafi, ed in qualunque circostanza, il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina, nominerà apposita Commissione, la quale, nella visita dei piroscafi stessi, dovrà riconoscere se corrispondono alle condizioni stabilite dal Codice per la marina mercantile ed al relativo regolamento e se soddisfano alla necessità del commercio ed ai patti contenuti nella presente.

Art. 7.

Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, la Società, nel congruo limite di tempo che verrà assegnato, dovrà surrogarlo, ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che la Società possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art 8.

La Società dovrà facilitare, con ogni mezzo, alla Commissione di visita il compimento del mandato affidatole, soddisfacendo a tutte le richieste che le fossero rivolte in ordine alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 9.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico della Società, fatta eccezione per quelle relative alla indennità di missione ai componenti la Commissione di visita,

le quali saranno a carico del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 10.

Se durante la concessione si perdesse qualche piroscafo, la Società dovrà provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti in modo che non avvengano interruzioni.

Tale piroscafo dovrà essere accettato dalla Commissione di visita. Pel ritardo a rimpiazzare il piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, la Società sarà passibile di una multa di L. 100 per ogni giorno.

In caso di necessità, per riparazioni e per ordinaria manutenzione e per non più di due viaggi all'anno, potrà essere consentito di adibire eccezionalmente alla linea un piroscafo, già appartenente al naviglio nazionale, all'atto della ratifica della presente Convenzione, e che sempre rivestendo le condizioni richieste dall'art. 2 per riguardo alla proprietà assoluta nella Società, al tonnellaggio, alla velocità e alla classificazione nella prima classe del registro italiano, non abbia tutte le altre condizioni richieste dal suddetto art. 2 e dal successivo art. 5. Questa straordinaria sostituzione dovrà essere richiesta, caso per caso, al Ministero dalla Società.

Art. 11.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito dei dispacci e dei pacchi postali ordinari, raccomandati, con assegno, con dichiarazione di valore ed assicurati di qualunque specie, forma e peso, consegnati da qualunque ufficio postale sia nazionale che estero, per qualsiasi destinazione.

In caso di perdita, manomissione, od avaria dei dispacci e dei pacchi suaccennati, la Società dovrà indennizzare l'Amministrazione delle poste di quanto essa è obbligata verso i terzi.

A bordo di ciascun piroscafo l'Amministrazione delle poste potrà collocare una cassetta per la impostazione delle corrispondenze, e la Società avrà l'obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.

I dispacci ed i pacchi postali a Genova saranno ricevuti e consegnati all'ufficio postale del porto e negli scali esteri alle banchine di sbarco od agli uffici doganali.

Art. 12.

Il servizio di cui all'art. 1 sarà fatto per passeggieri e merci.

Il trasporto dei passeggieri e delle merci sarà effettuato per tutti gli scali toccati dai piroscafi della Società, sotto l'osservanza delle tariffe approvate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sentita la Commissione di cui all'art. 15. Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate da altre Compagnie concorrenti.

In caso di infrazione a tale condizione la Società sarà soggetta ad una penale ragguagliata al doppio della differenza.

La Società dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti dovranno essere preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 13.

La Società dovrà, d'accordo con le Amministrazioni ferroviarie nazionali, stabilire le tariffe speciali cumulative per facilitare l'esportazione dei prodotti industriali italiani o l'introduzione in Italia delle materie prime necessarie all'industria, nonchè i trasporti in transito da e per l'estero. La Società procurerà di stabilire servizi cumulativi con altre Società di navigazione italiane ed estere.

In caso che entro un anno dall'assunzione del servizio la Società non abbia potuto per colpa altrui ottemperare alle disposizioni suaccennate, i patti e le condizioni del servizio cumulativo saranno fissati dal Governo, che provvederà opportunamente.

La Società si obbliga di trasportare gratuitamente, fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio, piccoli colli di campioni con le modalità da determinarsi.

La Società, infine, si obbliga di trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gli indigenti che vengono in Italia per prestare servizio militare e che ritornano all'estero dopo averlo adempiuto.

Art. 14.

La Società si obbliga di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.

Il Governo avrà diritto di noleggiare, per servizi straordinari dello Stato, i piroscafi della Società adibiti a questo servizio, completamente armati.

Per la durata del noleggio il Governo corrisponderà alla Società:

1° il 6 per cento sul valore attuale del piroscafo;

2° la quota proporzionale di ammortamento;

3° il rimborso delle spese vive, compresa l'assicurazione.

Il materiale dovrà essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato, salvo il deprezzamento normale.

Art. 15.

Tutte le divergenze che sorgessero circa i trasporti saranno deferite ad una Commissione composta: di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi, che avrà la presidenza, di uno del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di uno del Ministero delle finanze, di uno del Ministero della marina, e di altro del Ministero degli affari esteri.

In seno alla Commissione sarà chiamato un rappresentante della Società per fornire chiarimenti.

Alla Commissione stessa sarà devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potessero sorgere con la Società circa le penalità, rimborsi, o ritenute, che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 (primo comma), 10, 11, 12 e 17.

Art. 16.

In caso di guerra, blocco, o quarantena, il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà facoltà di ridurre o modificare i viaggi nel limite della percorrenza normale o di sospenderli.

In caso di riduzione o modificazione, sarà corrisposto alla Società l'intero compenso di cui all'art. 27.

In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate, la sovvenzione sarà ridotta del 50 per cento.

Art. 17.

Premesso che la mancanza dei piroscafi non costituisce caso di forza maggiore, la Società, per ogni viaggio omesso, incorrerà nella multa di L. 2000 oltre la perdita della relativa sovvenzione.

Art. 18.

Nel caso d'interruzione del servizio, il Governo potrà con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare i concessionari ad eseguirlo secondo le norme prescritte dalla presente Convenzione; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando nonostante tale invito si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto che potrà essere, per questo solo motivo, pronunciata dal tribunale competente.

Art. 19.

All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione la Società dovrà prestare una cauzione di lire cinquantamila in cartelle del Debito pubblico italiano, od in numerario da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti.

A garanzia poi dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Società dovrà, prima dello svincolo della cauzione suaccennata, vincolare a favore del Governo, e fino alla concorrenza della somma di lire duecentomila, un piroscafo, mediante oppignorazione, con regolare atto notarile, costituendo il pegno. Detto piroscafo dovrà essere assicurato presso Società accettate dal Governo per un prezzo che garantisca l'importo della cauzione.

Art. 20.

La sorveglianza del servizio spetta al Ministero delle poste e dei telegrafi. Esso è rappresentato nei luoghi di approdo dai fun-

zionari dipendenti dal Ministero della marina o dai R. consoli italiani, osservando le norme stabilite dal regolamento approvato con decreto del 31 dicembre 1894 (Cap. IV).

Art. 21.

Allo scopo di controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi consegneranno alla capitaneria del porto, ad ogni arrivo a Genova, l'estratto del giornale di bordo indicante le circostanze occorse nell'intero viaggio.

Art. 22.

La Società avrà la sua sede a Genova, ove pure avrà il suo domicilio legale per tutti gli effetti della presente Convenzione.

La Società dovrà trasmettere annualmente al Ministero delle poste e dei telegrafi le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci, con indicazione degli introiti, nonchè una relazione tecnica ed economica dell'esercizio annuale dell'impresa.

Art. 23.

La Società si obbliga di retribuire convenientemente il personale di bordo, in modo che i salari da essa pagati non siano inferiori alla media corrente nel porto di Genova. In caso d'inadempimento il Ministero delle poste e dei telegrafi determinerà la misura dei salari e farà una ritenuta corrispondente sull'ammontare della sovvenzione.

Art. 24.

La Società non potrà cedere ad altri il servizio contemplato nella presente Convenzione senza il consenso del Governo.

Art. 25.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, sulla proposta della Società, sarà approvata dal Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina.

La Società dipenderà, per ogni atto relativo alla presente Convenzione, dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

La fusione di detta Società con altra sussidiata, non sarà ammessa se non per R. decreto.

Art. 26.

Tutte le controversie che potessero insorgere per interpretazione della presente Convenzione, saranno deferite alla Corte di appello di Roma, che giudicherà definitivamente, ad eccezione di quelle di cui all'art. 15.

Art. 27.

In corrispettivo del servizio di cui nella presente Convenzione, il Governo corrisponderà alla Società la somma di lire cinquecentocinquantamila (L. 550,000) all'anno fatta deduzione delle eventuali penalità e ritenute.

La sovvenzione decorrerà dal 1° luglio 1904. Il pagamento però della sovvenzione stessa non si effettuerà se non quando sarà ultimato almeno uno dei tre piroscafi della stazzatura di circa 5000 tonnellate ciascuno, e con una velocità non inferiore alle 15 miglia all'ora alle prove, piroscafi che la Società, per dare lavoro ai cantieri italiani, si è impegnata di costruire (per adibirli alle sue linee libere) e che sono ora in corso di costruzione.

Il pagamento della sovvenzione suddetta avrà effetto ad annualità compiute e cioè dal 1° luglio 1905 per il periodo precedente, e così di seguito di anno in anno per quelli successivi, fino al 1° luglio 1908.

In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio, dovrà essere corrisposta alla Società l'intera sovvenzione come se il viaggio incominciato fosse stato compiuto.

Art. 28.

Per i piroscafi adibiti al servizio della linea non spettano alla Società i premi di navigazione contemplati dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176.

Art. 29.

Il servizio, cominciato fin dal 1° luglio 1904, durerà fino al 30 giugno 1908. S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza della Convenzione, quantunque il ritorno segua posteriormente.

Il Governo, qualora la Società dimostrasse che i risultati finanziari dell'esercizio sono passivi, dovrà autorizzarla a sopprimere la linea, purchè la Società stessa faccia pervenire al Ministero delle poste e dei telegrafi analoga dichiarazione scritta, almeno tre mesi prima dello spirare di ciascuno dei quattro esercizi finanziari della durata del presente contratto, rinunciando alla sovvenzione e senza diritto ad alcun compenso.

Rimane stabilito che, in qualunque tempo venga rimessa la dichiarazione di cui sopra, la Società dovrà continuare il servizio fino allo spirare dell'esercizio finanziario in corso.

Art. 30.

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione saranno a carico della Società.

La presente Convenzione e gli atti relativi alla sua esecuzione, fra lo Stato e la Società, saranno soggetti al diritto fisso di una lira per tassa di registro.

Art. 31.

Le condizioni relative in ispecial modo agli orari ed itinerari, al materiale, alle tariffe, ai servizi cumulativi ed ai salari del personale, avranno pieno effetto dalla data di approvazione della presente Convenzione.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 9 maggio 1905.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
MORELLI-GUALTIEROTTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

Il ministro delle finanze
MAJORANA.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della marina
MIRABELLO.

Per la Società di Navigazione italiana *La Veloce*
BRIZZOLESI.

CARLO GAMOND, *testimonio.*
CARLO CIVALLERO, *id.*

Il numero 309 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Lazzate viene separata dal Comune di Misinto e costituita in Comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 803 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 ottobre 1888, n. 5820, col quale il porto di Terracina fu iscritto nella III classe della II categoria, e fu approvato l'elenco degli enti interessati nel porto stesso, col riparto delle rispettive quote di contributo delle spese occorrenti;

Visto il decreto del prefetto di Roma in data 16 dicembre 1894, col quale fu costituito il Consorzio per la manutenzione e conservazione del porto di Badino, appartenente alla IV classe della 2ª categoria, ed approvato l'elenco dei componenti il Consorzio, col riparto delle rispettive quote di concorso nelle spese;

Visti i ricorsi dei comuni di Bassiano, Maenza, San Felice Circeo, Prossedi, Piperno ed Amaseno contro tale decreto prefettizio, assumendo, tra l'altro, che essi non ritraggono alcun beneficio dal porto di Badino, e che alcuni anzi già concorrono nelle spese per il prossimo porto di Terracina;

Ritenuto che, mentre stava svolgendosi l'istruttoria sui ricorsi di cui sopra, essendo risultato che il movimento commerciale nel porto di Terracina si era, dal 1894 in poi, mantenuto inferiore alle 10,000 tonnellate annue, prescritte dall'art. 2 della legge 2 aprile 1885 n. 3095 per i porti di III classe, si iniziò un'altra istruttoria per la retrocessione di detto approdo alla IV classe; e che da tale istruttoria emerse la necessità di considerare come un unico porto tanto quello di Terracina, quanto quello di Badino, con denominazione di Porto Terracina-Badino, appartenente alla III classe, fondendo in uno solo gli elenchi degli enti interessati nei due approdi in questione;

Ritenuto che, in seguito ai risultati di tale istruttoria, il Ministero sospese il prosieguimento dell'altra, iniziata sui ricorsi dei sopra elencati Comuni contro il decreto prefettizio 16 dicembre 1904, riguardante il porto di Badino, essendo venuta meno la materia e la ragione del gravame;

Considerato che i due porti in parola trovansi posti alla foce di due corsi d'acqua, tra loro direttamente uniti da un terzo canale, anche atto alla navigazione, per modo che possono essere l'uno o l'altro utilizzati a seconda anche dei venti che spirano, e che perciò, come pure perchè si tratta di una unica località, i due porti si possono riguardare come un solo porto;

Considerato che il movimento commerciale dei due porti riuniti superando di molto le 10,000 tonnellate annue, e che la utilità di essi estendendosi ad una parte notevole della provincia di Roma, risultano avverate le condizioni richieste dall'art. 2 della legge 2 aprile 1885, n. 3095, per la iscrizione del porto di Terracina-Badino nella III classe della II categoria;

Considerato che gli enti interessati al porto di Terracina debbono concorrere anche alla manutenzione di quello di Badino, e che ad essi deve aggiungersi il Consorzio di bonifica delle Paludi Pontine, essendo di capitale importanza per quest'ultimo la conservazione della foce del principale suo canale di scolo, il Portatore; perlochè esso aveva già assunto impegno di contribuire col 50 per cento nelle spese pel porto di Badino;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio del commercio e del Consiglio superiore di marina;

Sentiti il Consiglio provinciale di Roma ed i Consigli dei Comuni interessati;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono respinti i ricorsi presentati dai Comuni di Bassiano, Maenza, San Felice Circeo, Prossedi, Piperno, e Amaseno contro il decreto 16 dicembre 1894 del Prefetto di Roma per la costituzione del Consorzio di manutenzione e conservazione del porto di IV classe di Badino, essendo venuta meno la ragione del gravame;

Art. 2.

È approvata, con decorrenza dal 1° luglio 1905, la iscrizione nella III classe della II categoria dei porti di Terracina e di Badino, da considerarsi come un unico porto, con denominazione di Porto Terracina-Badino; ed è pure approvato l'unito elenco, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, degli enti locali interessati al porto medesimo, con la ripartizione delle quote ad essi rispettivamente spettanti sulle spese di manutenzione e di miglioramento per detto approdo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

CARLO FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO degli enti interessati al porto di Terracina-Badino e contributi ad essi spettanti.

PROVINCIE

Roma	L.	1,000,000 —
Consorzio idraulico della bonificazione Pontina, annue	»	3,396 —

COMUNI

Terracina	L.	258,303 —
San Felice Circeo	»	13,875 —
Piperno	»	143,752 —
Sonnino	»	51,052 —
Sezze	»	190,575 —
Roccagorga	»	19,369 —
Maenza	»	21,457 —
Roccasecca dei Volsci	»	10,939 —
Prossedi	»	20,403 —
Bassiano	»	18,976 —
Sermoneta	»	66,698 —
Frosinone	»	89,354 —
Villa Santo Stefano	»	10,423 —
Giuliano di Roma	»	14,086 —
Ceccano	»	49,779 —
Amaseno	»	20,949 —
	L.	1,000,000 —

NB. - Il Consorzio idraulico della bonificazione Pontina figura nel presente elenco per una somma di concorso fissa. I Comuni interessati vi figurano per quote la cui somma è uguale all'unità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
CARLO FERRARIS.

Il numero 817 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione, con la quale il Consiglio comunale di Bacucco ha chiesto l'istituzione di un posto di notaro in quel Comune;

Visti i pareri emessi al riguardo dal Consiglio provinciale e dal Consiglio notarile di Teramo;

Visto l'art. 4, alinea, della legge notarile, testo unico del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª); e la tabella che determina il numero e la residenza dei notari, approvata col R. decreto 11 giugno 1882, n. 810 (serie 3ª);

Ritenuta dimostrata la necessità della istituzione di un posto di notaro in Bacucco;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un posto di notaro nel comune di Bacucco, distretto notarile di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 818 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 24 giugno 1905, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Teano (Caserta);

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Teano (Caserta) è convocato pel giorno 23 luglio 1905, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 30 luglio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CLX (Dato a Roma, il 2 aprile 1905), col quale viene eretto in ente morale il legato Parona in Pavia, ed è approvato il relativo statuto.

N. CLXI (Dato a Roma, il 21 maggio 1905), col quale l'asilo infantile di Gatteo (Forlì) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Sartogo cav. Ottavio e Pirona dott. Venanzio sono nominati membri della Commissione provinciale di pubblica assistenza e beneficenza di Udine per il quadriennio 1905-1908, in sostituzione dei dimissionari signori Cattaneo Riccardo e De Brandis Enrico.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Lussana prof. Felice è nominato membro della Commissione provinciale di pubblica assistenza e beneficenza di Padova per il quadriennio 1905-1908, in sostituzione del dimissionario cav. Giovanni Picecco.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. avv. comm. Giuseppe Pigozzi è nominato membro della Commissione provinciale della pubblica assistenza e beneficenza di Bologna per il quadriennio 1905-1908, in sostituzione del dimissionario sig. avv. Attilio Loero.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Ignazio Carollo Mattarella fu Francesco è nominato membro della Commissione provinciale di pubblica assistenza e beneficenza di Trapani per il quadriennio 1905-1908, in sostituzione del dimissionario sig. comm. Minaudo Francesco.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Salvati Gerardo, operaio, è nominato membro della Commissione provinciale di pubblica assistenza e beneficenza di Potenza per il quadriennio 1905-1908, in sostituzione del dimissionario Cappiello Daniele.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor avv. Giovanni Cavalleri è nominato membro della Commissione provinciale di pubblica assistenza e beneficenza di Brescia per il quadriennio 1905-1908 in sostituzione del dimissionario signor comm. Soldi Bernardino.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 18 luglio 1904, n. 390, sull'istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. cav. avv. Domenico Mottola è nominato membro della Commissione provinciale di pubblica assistenza e beneficenza di Catanzaro, per il quadriennio 1905-1908 in sostituzione del dimissionario sig. Luigi Grimaldi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 27 aprile 1905:

Manera Cosma, tenente a disposizione Ministero affari esteri, la decorrenza del suddetto collocamento a disposizione deve intendersi dall'11 anzichè dal 1° gennaio 1905.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 15 giugno 1905:

Dogliotti cav. Luigi, maggiore 76 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Maggi Ugo, capitano 66 id. — Bertolotto Giuseppe, id. 83 id., collocati in aspettativa speciale.

Parola Giovanni, id. in aspettativa speciale, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Majolli Beniamino, tenente 56 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Cortese Luca, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Bufaletti, cav. Luigi, capo musica 72 fanteria, concessagli la medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 18 giugno 1905:

Biscaretti di Ruffia Gustavo, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa è prorogata

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto dell'8 giugno 1905:

Bono Luigi, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 2 giugno 1905.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 15 giugno 1905:

Bazzanti Luigi, capitano distretto Foggia, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

I seguenti capitani sono trasferiti nel ruolo del personale permanente dei distretti:

Drago cav. Angelo, 39 fanteria — Della-Stella Antonio, 70 id. — Piccioni Girolamo, 22 id. — De Bonis Alfredo, 82 id. — De Salvo Raffaele, reggimento cavalleggeri Umberto I.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 15 giugno 1905:

Pantano Arturo, capitano medico 10 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 15 giugno 1905:

Borzomati Pasquale, capitano contabile in aspettativa, richiamato in servizio dall'11 giugno 1905.

I seguenti tenenti commissari sono trasferiti col loro grado ed anzianità nel Corpo contabile militare:

Zarra Giuseppe — Puggelli Emilio — Raffai Raffaele — Portoghese Giuseppe — Baravalle Luigi — Granati Clemente Francesco.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 28 maggio 1905:

Gervasi Vincenzo, ufficiale d'ordine di 2ª classe, promosso ufficiale d'ordine di 1ª classe, dal 1° giugno 1905.

Grassi Nazzareno, id. 3ª id., id. id. 2ª id., dal 1° id.

Molino Pietro, id. 2ª id., delle amministrazioni dipendenti, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe (a scelta) nell'amministrazione centrale della guerra, dal 1° id.

Con decreto Ministeriale del 10 giugno 1905:

Formosa dott. Antonino, nominato volontario nel personale dell'amministrazione centrale della guerra, dal 16 giugno 1905.

Con decreto Ministeriale del 12 giugno 1905:

Rossi dott. Carlo, volontario, accettata la volontaria dimissione dall'impiego.

Santoro dott. Vincenzo, nominato volontario nel personale dell'amministrazione centrale della guerra, dal 16 giugno 1905.

Con decreto Ministeriale del 15 giugno 1905:

Ruggiero dott. Salvatore, volontario, accettata la volontaria dimissione dall'impiego.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 28 maggio 1905:

I seguenti sottufficiali del R. esercito, con dodici anni di servizio, sono nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe delle amministrazioni dipendenti dal 1° giugno 1905:

Tudino Giuseppe — Lucisano Antonino — Righi Odoardo — Fabbrini Arturo — Minghelli Umberto — Guadagno Antonio — Minola Luigi — Alfano Antonio — Ledda Angelo — Marcello Romolo.

Con R. decreto del 15 giugno 1905:

Bassi Alberto, ufficiale d'ordine di 2ª classe, distretto Siena, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio dal 1° luglio 1904, con anzianità 16 marzo 1901.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto dell'11 maggio 1905:

Gabba cav. Alberto, tenente generale, collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere, per gli effetti della pensione, dal 1° giugno 1905 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 18 maggio 1905:

Mauri-Mori nob. Giuseppe, maggiore generale, collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere, per gli effetti della pensione, dal 1° giugno 1905 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 21 maggio 1905:

Busi Aldo, tenente genio, collocato a riposo per anzianità di servizio, con decorrenza, per gli effetti della pensione, dal 16 giugno 1905.

Chelo Giovanni, capitano fanteria, id. id. id. id. dal 16 id.

Dalla Bona Giusepp, id. id., id. id. id. id. dal 16 id. ed inscritto nella riserva.

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio, con decorrenza, per gli effetti della pensione, dal 16 giugno 1905 ed inscritti nella riserva:

Bellezza cav. Angelo, colonnello fanteria — Brancato cav. Giorgio, maggiore id. — Troili cav. Bernardo, id. id. — Racagni cav. Giovanni, colonnello personale permanente distretti — Garelli cav. Anselmo, tenente colonnello id. id. — Parma cav. Ottavio, id. id. id. — Barosso cav. Carlo, id. id. id. — Romano cav. Giovanni, id. id. id. — Astorri cav. Girolamo, maggiore id. id. — Venditti Michele, id. fanteria — Meneghetti Angelo, id. id. — Zuccotti Pietro, capitano id. — Avallone Raimondo, id. id. — Cognetti Goffredo, maggiore

personale permanente distretti — Giordano Pasquale, id. id id.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 20 aprile 1905:

Garelli Guglielmo, capitano cavalleria, incorso nella perdita del grado dal 3 luglio 1904, per effetto della sentenza del tribunale civile e penale di Vicenza, in data 2 luglio 1904.

Con R. decreto dell'8 giugno 1905:

De Pamphilis cav. Emidio, capitano artiglieria, rettificato il cognome come appresso: de Pamphilis cav. Emiddio.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 5 luglio 1905, il ministro di agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Cremona, ha imposto la cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla *diaspis pentagona* nei comuni di Corte de'Frati, Grontardo e Pizzighettone.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,216,567 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 105 al nome di Sottanis Marcello e *Carlo* di Angelo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Torpiana, frazione del comune di Zignago (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sottanis Marcello e *Leonardo-Daniele-Carlo* di Angelo, minori, ecc., ecc. come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 luglio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,341,625 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 500, al nome di *Bakonin* Sofia fu Michele, moglie di Giuseppe Caccioppoli, domiciliata a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bakunin* Sofia fu Michele, moglie ecc.. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 luglio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 696,529 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1000 al nome di Garibaldi *Temistocle* fu Luigi, domiciliato a Recco (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garibaldi *Vincenzo-Francesco-Giuseppe-Temistocle*, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 luglio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il sig. Invernizzi Giacomo fu Carlo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 337 ordinale e n. 1190 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Como, in data 15 ottobre 1904, in seguito alla presentazione del certificato n. 799,603 della rendita complessiva di L. 20, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Invernizzi Giacomo fu Carlo il detto titolo, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 luglio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA

La media del cambio odierno essendo di L. 99.99 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 7 occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

6 luglio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104,51 93	102,51 93	104,45 41
4 % *netto*	104,24 29	102 24 29	104,17 77
3 1/2 % *netto*	102,56 —	100,81 —	102,50 29
3 % *lordo*	74,22 50	73,02 50	73,58 56

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO a due posti di vice segretario nel ruolo organico del personale per i musei, le gallerie e gli scavi di antichità.

Secondo il regolamento approvato col R. decreto 17 luglio 1904, n. 431, è aperto il concorso, per esame, a due posti di vice segretario nel ruolo organico del personale per i musei, gallerie e scavi di antichità, con lo stipendio annuo di L. 1000.

Per l'ammissione al concorso, i candidati dovranno far pervenire a questo Ministero (direzione generale per le antichità e belle arti), non più tardi del 31 luglio corrente, la domanda in carta bollata da una lira, con l'esatta indicazione del proprio domicilio e la dichiarazione di esser disposti ad accettare qualsiasi residenza.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° licenza della scuola tecnica o del ginnasio;

2° certificato di nascita, dal quale risulti che il candidato, al termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato l'età di 30 nè ha meno di 20 anni;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato medico di sana costituzione fisica;

5° certificato di buona condotta;

6° certificato negativo di penalità.

Gli ultimi tre documenti dovranno essere di data non anteriore al 1° giugno 1905, e quelli 2°, 4° e 5° dovranno essere autenticati dalle competenti autorità.

Ai documenti sopra indicati, possono i candidati aggiungere tutti quegli altri che dimostrino la loro coltura generale e speciale.

Essi dovranno anche corredare le loro domande di un elenco di tutti i documenti presentati, scritto su carta libera.

Gli esami, scritti ed orali, si terranno in Roma sulle seguenti materie:

a) lettere italiane;
b) storia e geografia;
c) aritmetica;
d) calligrafia.

I vincitori del concorso che non accettassero la residenza loro assegnata, perderanno il diritto alla nomina.

Roma, 5 luglio 1905.

Il ministro
L. BIANCHI.

1.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale di pubblica sicurezza

Avviso di concorso per l'ammissione di 40 alunni nella carriera di vice-commissario di pubblica sicurezza.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 4 giugno corrente, è aperto un concorso per l'ammissione di 40 alunni nella carriera dei vice-commissarî di pubblica sicurezza, giusta le norme stabilite dal testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, dalla legge 29 dicembre 1904, n. 686, e dal regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 aprile 1905, n. 216.

Le domande d'ammissione al detto concorso dovranno essere presentate dai concorrenti non più tardi del giorno 15 agosto prossimo venturo alla prefettura della provincia nella quale risiedono e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di anni 30 al 15 agosto p. v.;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale dimora del concorrente, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4° certificato di penalità di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare, all'uopo richiesto dal prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, è esente da difetti fisici ed ha statura non inferiore a metri 1.64;

6° certificato da cui risulti che venne soddisfatto all'obbligo della leva militare, o che venne chiesta l'iscrizione sulle liste di leva, qualora la classe a cui l'aspirante appartiene non sia stata ancora chiamata;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza in una delle Università del regno, o il diploma finale della scuola di scienze sociali di Firenze;

Nella domanda, che dovrà essere scritta tutta di proprio pugno, il concorrente dovrà dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina ad alunno, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati che d'ora innanzi saranno assunti in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Saranno ammessi al concorso anche i delegati di pubblica sicurezza laureati in giurisprudenza o provvisti del diploma finale della scuola di scienze sociali di Firenze, anche quando abbiano oltrepassato gli anni 30 di età, purchè siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal presente avviso, e dalle informazioni dei signori prefetti risultino avere attitudine al servizio direttivo.

Non potranno invece essere ammessi al concorso coloro che per due volte non furono dichiarati idonei in precedenti concorsi per la carriera di vice commissario o per quella di delegato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo delle rispettive prefetture. Delle domande che non perverranno al Ministero, per mezzo delle prefetture, non sarà tenuto alcun conto.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in fine del presente avviso.

Le prove scritte potranno cadere soltanto sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 del programma.

Al complesso dei punti che ciascun concorrente conseguirà a norma del regolamento 30 aprile 1905, n. 216, nelle prove scritte ed orali, e sempre che abbia superato, con felice esito, tali prove, la Commissione esaminatrice aggiungerà cinque punti di merito per ogni lingua estera (inglese, tedesca o spagnuola) che il concorrente, oltre la francese, dimostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente. Alla Commissione sarà all'uopo aggiunto un professore di ciascuna delle lingue estere che i candidati dichiareranno di conoscere.

Per gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici in telegrafia, stenografia o fotografia, e che sostengano lodevolmente l'esame corrispondente innanzi a persona pratica della materia, sarà, dalla Commissione, aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie al complesso dei punti ottenuti.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di ottobre p. v. e nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Le spese di viaggio, che all'uopo dovranno sostenersi dagli aspiranti, saranno a loro carico esclusivo, e non si terrà pertanto conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

Salve le speciali disposizioni che regolano l'ammissione dei delegati di pubblica sicurezza nella carriera dei vice commissari, i

concorrenti vincitori saranno classificati per ordine di punti e nominati alunni.

A parità di punti, avrà la precedenza quello che avrà prestato, per maggior tempo, servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nella marina; a parità di titoli quanto al servizio, avrà la precedenza il maggiore di età.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio di sei mesi almeno, e durante il periodo del tirocinio dovranno frequentare la scuola di polizia scientifica, istituita in Roma presso la direzione generale di pubblica sicurezza, per quel tempo che sarà stabilito dal Ministero.

L'alunnato è gratuito, ma potrà essere accordata un'indennità mensile non maggiore di L. 100 a quegli alunni che fossero destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale dimora o da quella delle loro famiglie.

Terminato il prescritto tirocinio, gli alunni che avranno dato prova di attitudine al servizio e di buona condotta, e che avranno frequentato con profitto il corso di polizia scientifica, saranno nominati vice-commissari di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000, secondo la graduatoria di ammissione ed a misura dei posti che si renderanno vacanti.

Roma, 15 giugno 1905.

Il direttore generale della pubblica sicurezza
LEONARDI.

Avviso di concorso per l'ammissione di 150 alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 4 giugno corrente, è aperto un concorso per l'ammissione di 150 alunni nella carriera dei delegati di pubblica sicurezza, giusta le norme stabilite dal testo unico delle legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, dalla legge 29 dicembre 1904, n. 686, e dal regolamento per gli impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 aprile 1905, n. 216.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno essere presentate dai concorrenti non più tardi del giorno 15 agosto p. v alla prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di 30, al 15 agosto p. v.;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale dimora del concorrente, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4° certificato di penalità di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare all'uopo richiesto dal prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, è esente da difetti fisici ed ha statura non inferiore a m. 1.64;

6° certificato da cui risulti che venne soddisfatto all'obbligo della leva militare, o che venne chiesta l'iscrizione sulle liste di leva, qualora la classe a cui l'aspirante appartiene non sia staat ancora chiamata;

7° diploma di licenza di liceo o di istituto tecnico, oppure il certificato di avere compiuto con esito favorevole, in uno dei collegi, scuole, od accademie militari, i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale, o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata.

Nella domanda, che dovrà essere scritta tutta di proprio pugno, il concorrente dovrà dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina ad alunno, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostizione della legge ora in vigore sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che d'ora innanzi saranno assunti in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Saranno ammessi al concorso anche gli ufficiali dell'arma dei RR. carabinieri in permanente attività di servizio che abbiano età non superiore ai 45 anni e non siano stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina.

Parimente saranno ammessi al concorso gli ufficiali delle guardie di città e delle guardie municipali, purchè abbiano età non superiore ai 45 anni, non siano stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina, siano di buona condotta e siano dotati di coltura, attitudine e capacità sufficienti per il posto cui aspirano.

Potranno inoltre essere ammessi al concorso gli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza, tanto di 1ª che di 2ª classe, i quali abbiano, per il passato, coperta la carica di delegato di pubblica sicurezza, anche quando abbiano oltrepassato gli anni trenta di età, purchè siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente avviso e dalle informazioni dei prefetti risultino avere le attitudini necessarie per il posto cui aspirano.

Non potranno invece essere ammessi al concorso coloro che per due volte non furono dichiarati idonei in precedenti concorsi per la carriera di vice commissario o per quella di delegato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo delle rispettive Prefetture. Delle domande che non perverranno al Ministero per mezzo delle Prefetture non sarà tenuto alcun conto.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in fine del presente avviso.

Le prove scritte potranno cadere soltanto sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 5 del programma stesso.

Al complesso dei punti che ciascun concorrente conseguirà a norma del regolamento 30 aprile 1905, n. 216, nelle prove scritte ed orali, e sempre che abbia superato con felice esito tali prove, la Commissione esaminatrice aggiungerà cinque punti di merito per ogni lingua estera (inglese, tedesca e spagnuola) che il concorrente, oltre la francese, dimostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Alla Commissione sarà all'uopo aggiunto un professore di ciascuna delle lingue estere che i candidati dichiareranno di conoscere.

Per gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici in telegrafia, stenografia o fotografia, e che sostengano lodevolmente l'esame corrispondente innanzi a persona pratica della materia sarà dalla Commissione aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie al complesso dei punti ottenuti.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di ottobre prossimo venturo e nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Le spese di viaggio che all'uopo dovranno sostenersi dagli aspiranti saranno a loro carico esclusivo, e non si terrà pertanto conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

Salve le speciali disposizioni che regolano l'ammissione nel personale di pubblica sicurezza degli ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri, e degli ufficiali della guardia di città e municipali, nonchè quelle per l'ammissione degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza nella carriera dei delegati, i concorrenti vincitori saranno classificati per ordine di punti e nominati alunni.

A parità di punti avrà la precedenza quello che avrà prestato, per maggior tempo, servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nella marina; a parità di titoli, quanto al servizio, avrà la precedenza il maggiore di età.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio di sei mesi almeno, e durante il periodo di tirocinio dovranno frequentare la scuola di polizia scientifica, istituita in Roma presso la direzione generale

di pubblica sicurezza, per quel tempo che sarà stabilito dal Ministero

L'alunnato è gratuito; ma potrà essere accordata una indennità mensile, non maggiore di L. 100, a quegli alunni che fossero destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale dimora o da quella delle loro famiglie.

Terminato il prescritto tirocinio, gli alunni che avranno dato prova di attitudine al servizio e di buona condotta, e che avranno frequentato con profitto il corso di polizia scientifica, saranno nominati delegati di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000, secondo la graduatoria di ammissione ed a misura dei posti che si renderanno vacanti.

Roma, 15 giugno 1905.

Il direttore generale della pubblica sicurezza
LEONARDI.

N. B *Per gli allegati vedi* Gazzetta ufficiale *del 30 giugno, n. 152.* 2

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 6 luglio 1905

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

FABRIZI, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario. Fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione delle convenzioni:

1° per la proroga della concessione dell'esercizio delle strade ferrate Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio, di proprietà dello Stato;

2° per l'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio provvisorio delle ferrovie secondarie romane ». (N. 181).

TAVERNA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ARBIB. Prende occasione da questo disegno di legge per rivolgere una semplice domanda al ministro dei lavori pubblici, relativamente all'esercizio delle ferrovie secondarie romane.

Ricorda che la Società si proponeva di aumentare la rete, ribassare le tariffe ed agevolare gli scambi, perfezionare in somma tutto il servizio tra la capitale ed i paesi vicini.

L'oratore vorrebbe sapere se il Governo ha gli stessi propositi e se intende tradurli in atto, ora che ha assunto il servizio diretto anche di quelle ferrovie.

FERRARIS C., ministro dei lavori pubblici. Dice che il Governo ha dovuto accettare l'eredità delle secondarie romane lasciatagli dalla Mediterranea, e dichiara che l'Amministrazione di Stato studierà il modo di facilitare le comunicazioni di Roma col mare.

ARBIB. Ringrazia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i due articoli del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Sostituzione di rendita 3.50 per cento netto alla rendita 5 per cento a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti, per il servizio di alcuni debiti redimibili » (N. 173).

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale e, senza discussione si approvano i due articoli del disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa postale » (N. 183).

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FIGOLI. Domanda chiarimenti al ministro sulla disposizione per la quale le cartoline, senza nessuna parola, possono essere messe in buste e affrancate con 2 centesimi.

Dimostra che la verifica negli uffici postali, se la cartolina contenga oppur no uno scritto, richiede gran tempo.

A proposito della tariffa telegrafica, nota il vantaggio dell'uso inglese, per il quale sui moduli stessi dei telegrammi è indicata la tariffa relativa al numero di parole.

Altra favorevole disposizione dell'amministrazione inglese, che l'oratore vorrebbe introdotta fra noi, è quella per la quale le parole necessarie per l'indirizzo del destinatario non sono computate agli effetti della tariffa.

Raccomanda poi al ministro che applicandosi la nuova tariffa per le cartoline, questa, per la sollecitudine della consegna, siano equiparate alle lettere, e non alle carte da visita, come ora succede.

MORELLI GUALTIEROTTI, ministro delle poste e dei telegrafi. Nell'altro ramo del Parlamento ebbe già a fare dichiarazioni rispetto alle cartoline messe in busta aperta, senza contenere alcuno scritto, e disse che sarebbero state considerate come stampe.

Mantiene quelle dichiarazioni, e dice che la verificazione degli uffici postali è un'operazione necessaria; ma promette di far in modo che vi si impieghi il minor tempo possibile.

La raccomandazione fatta dal senatore Figoli circa la tariffa dei telegrammi formerà oggetto di studio, allorché si tratterà di riformare le tariffe telegrafiche.

FIGOLI. Ringrazia il ministro della risposta data; crede però che al sistema delle cartoline chiuse in busta, si potrebbe rimediare col mezzo usato in Francia, ove la cartolina è piegata in due parti, a metà, e su una di esse si scrive l'indirizzo.

Si eviterebbe così un maggior lavoro agli impiegati postali e si sarebbe garantiti contro le possibili frodi.

MORELLI-GUALTIEROTTI, ministro delle poste e telegrafi. Crede che l'esempio della Francia non sia citato molto a proposito, e lo dimostra spiegando i particolari della tariffa postale francese, relativa alle stampe e alle cartoline.

FIGOLI. Ringrazia, ma si dice convinto che si verrà presto all'abolizione della cartolina spedita in busta aperta.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i quattro articoli del disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 aprile 1903, n. 127, per l'impianto in Italia di una stazione radiotelegrafica ultrapotente, sistema Marconi » (N. 121).

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano i due articoli del disegno di legge.

MORIN, relatore. Riferisce sopra una petizione di Luigi Stefanoni il quale chiede che il Senato non approvi il disegno di legge, perchè, come egli dice, tutti i risultati finora ottenuti dal sistema Marconi non hanno alcuna base seria.

Propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione.

PRESIDENTE. Lo pone ai voti.

(È approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Approvazione di disegni di legge.

FABRIZI, segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge che sono approvati senza discussione:

Modificazioni alla tabella organica del personale di IV categoria (quadro primo) dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 158), di un solo articolo).

Provvedimenti per la conservazione del catasto urbano e di quelli antichi dei terreni (N. 190), (di tre articoli).

Modificazione alla tabella n. 14, degli uffici del corpo veterinario militare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n 125, modificato con legge 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300 (N. 169). (di un solo articolo).

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento della circolazione delle monete di bronzo e di nichelio » (N. 165).

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Dà lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Governo a studiare se non convenga introdurre tra le nostre monete il pezzo da mezzo soldo, e, nell'affermativa, a presentare analogo progetto di legge ».

CARCANO, ministro delle finanze. Non esita a dichiarare che accoglie la raccomandazione del relatore, perchè sulla nuova moneta di nichelio non sia impressa l'aquila araldica.

Quanto all'altra raccomandazione, consacrata nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, ricorda che la questione fu già trattata nella tornata del 12 maggio, in occasione della discussione del bilancio delle finanze.

Non ripete le considerazioni allora fatte contro la proposta di introdurre la nuova moneta del mezzo soldo, ma alle ragioni allora dette aggiunge ancora che fra la moneta di due centesimi e quella di due centesimi e mezzo, sarebbe così lieve la differenza, che non varrebbe la pena di fabbricare la nuova moneta, tanto più che, una volta fabbricata, ingenererebbe confusione.

Accetta però l'ordine del giorno come semplice raccomandazione a studiare il problema posto dall'Ufficio centrale.

CEFALY, relatore. Dal momento che il ministro promette di prendere in esame la questione, l'Ufficio centrale consente a convertire il suo ordine del giorno in raccomandazione.

CADOLINI. Osserva che se il principio contemplato nell'ordine del giorno non è conforme al sistema decimale vigente, non capisce perchè si debba approvare l'ordine del giorno come semplice raccomandazione.

Se è questione di convenienza si accetti pure la raccomandazione, ma non la si accetti come invito al Governo a provvedere.

CEFALY, relatore. Non crede che il momento presente sia propizio per fare una discussione su questo argomento.

Osserva solo che la moneta da mezzo soldo sarebbe opportuna alla minuta contrattazione e non è affatto in opposizione col sistema decimale, il quale poi nella nostra monetazione non è applicato in modo assoluto.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa.

Senza discussione si approvano i sei articoli del disegno di legge:

Approvazione di disegni di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge che sono approvati senza discussione:

Protezione delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni (N. 187), (di cinque articoli);

Per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario a Napoli (N. 189), (di tre articoli).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti sul dazio consumo:

Votanti 72
Favorevoli 61
Contrari 11

(Il Senato approva).

Opere igieniche comunali;
Mutui di favore;
Concorsi dello Stato:

Votanti 72
Favorevoli 66
Contrari 6

(Il Senato approva).

Assegnazione straordinaria per le spese occorrenti all'esecuzione della transazione 14 novembre 1903, stipulata fra la provincia di Parma e lo Stato, e della transazione 6 luglio 1904 stipulata fra la provincia di Piacenza e lo Stato, in ordine allo spese di mantenimento del ricovero di mendicità di Borgo San Donnino ed accessori, dal 1° gennaio 1890 al giorno del pagamento (N. 197), (di un solo articolo):

Votanti 75
Favorevoli 64
Contrari 11

(Il Senato approva).

Stanziamento di un fondo straordinario di L. 304,000 per il Museo nazionale di Napoli:

Votanti. 72
Favorevoli 61
Contrari 11

(Il Senato approva).

Provvedimenti per la R. biblioteca palatina di Parma:

Votanti. 72
Favorevoli 64
Contrari 8

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 30,500 per acquisto di terreno in provincia di Salerno (Scafati) per la coltivazione indigena del tabacco:

Votanti 74
Favorevoli 66
Contrari 8

(Il Senato approva).

Dichiarazione d'inalienabilità, a scopo di rimboschimento, di relitti marittimi nella provincia di Ravenna, per la conservazione della Pineta:

Votanti 72
Favorevoli 66
Contrari 6

(Il Senato approva).

Aggregazione del comune di Casorezzo con Ossona al mandamento di Magenta:

Votanti. 73
Favorevoli 55
Contrari 18

(Il Senato approva).

Concessione di un nuovo termine ai Comuni della provincia di Porto Maurizio per l'esecuzione dei lavori contemplati nei rispettivi piani regolatori; autorizzazione al comune di Porto Maurizio di variare il piano regolatore ed imposizione del contributo ai proprietari dei beni contigui al nuovo Corso di Levante:

Votanti 72
Favorevoli 64
Contrari 8

(Il Senato approva).

Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena:

Votanti 69
Favorevoli 53
Contrari 16

(Il Senato approva).

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la costruzione delle ferrovie complementari » (N. 182).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LEVI. Non eleverà a domanda di una dichiarazione, ciò che brevemente dirà sul presente disegno di legge.

Leggendo la bella relazione dell'onorevole senatore Casana, trovasi un rigoroso appello all'attenzione del Parlamento, che ha conformato un grave dubbio sorto nella mente dell'oratore allorquando esaminò il disegno di legge stesso.

Non sa se il contenuto di esso disegno faccia parte dell'inventario esposto or sono alcuni giorni dall'on. Colombo; comunque, si tratta d'impegni non lievi futuri, senza corrispondenti stanziamenti.

In coerenza ai precedenti, alle teorie da lui costantemente sostenute, in opposizione a questi sistemi, voterà il disegno di legge solo come un effetto inevitabile di molte cause, che sarebbe inutile di riandare. Pago di aver fatto la sua doverosa osservazione, altro non chiede.

CAVALLI. Premesso che non obbedisce ad interessi locali, parla a favore della Garfagnana, alla quale furono da precedenti Gabinetti fatte promesse mai mantenute.

Rammenta che nel 4 dicembre 1904 fu nel regolamento stabilita la costruzione della linea Aulla-Lucca, che trovasi esclusa dal disegno di legge.

Protesta contro le sedizioni locali, ma raccomanda al Governo l'Aulla-Lucca in nome della giustizia (Approvazioni).

ROUX. Parla anch'egli in favore della ferrovia Aulla-Lucca che raccomanda al Governo, pur facendo eco alle nobili parole pronunciate dal senatore Cavalli contro le sedizioni locali.

MASSABO'. Deve diradare un equivoco che può essere nato in seguito alle deliberazioni degli enti locali interessati alla costruzione della ferrovia Garessio-Oneglia-Portomaurizio.

Ritiene che tali deliberazioni sieno state determinate dal modo inesatto come furono riportati fatti e circostanze relativi alla questione, e dall'impossibilità di sapere con esattezza le dichiarazioni fatte dal ministro a questo proposito.

L'oratore confida che il Governo vorrà dichiarare nettamente il suo pensiero, che di certo non può che essere informato a spirito di equanimità e di benevolenza per quelle popolazioni e per i loro legittimi interessi.

Coglie l'occasione di questo disegno di legge per parlare della linea Garessio-Oneglia-Portomaurizio per la quale ricorda i voti fatti da molti anni dagli enti locali, le raccomandazioni del Parlamento, i propositi manifestati in molte circostanze dal Governo; lamentando che non se ne sia fatto cenno nella relazione dell'Ufficio centrale, che pure ha segnalato altre linee di minore importanza. Confida nell'equanimità del Governo, il quale non potrà non riconoscere il buon fondamento di aspirazioni ultra-cinquantenarie, virtualmente incluse nel programma delle ferrovie complementari contemplate dalla legge del 1879.

Non propone emendamenti fidente nella serietà delle dichiarazioni, che, nella sua lealtà, dovrà fare il Governo per dissipare le apprensioni, che turbano gli animi della Liguria occidentale in questo momento.

DI CAMPOREALE. È favorevole al disegno di legge che realizza in parte vecchie promesse.

Rileva però che la relazione dell'ufficio centrale contiene alcuni punti che fanno seriamente pensare alla completa esecuzione della presente legge.

L'Ufficio centrale ha posto in evidenza la gravità del sistema, per il quale si assumono impegni gravissimi per l'erario nazionale, senza che già fin d'ora, il Governo abbia espresso, o la legge sanzioni, il modo col quale vi si potrà provvedere.

Si associa pertanto al senatore Levi nel chiedere al Governo di voler dissipare i dubbi espressi nella relazione e tranquillare le popolazioni di parecchie provincie d'Italia, che da anni non pochi attendono la graduale attuazione della legge del 1879.

CASANA, relatore. Come relatore ha il dovere di rispondere, per la parte che lo riguarda, ai vari oratori.

Ha inteso con piacere che i senatori Levi e Di Camporeale si sono uniti all'Ufficio centrale nel chiedere al Governo chiarimenti intorno alle disposizioni finanziarie del disegno di legge.

L'Ufficio centrale attende dal ministro dei lavori pubblici e da quello del tesoro una parola assicurante, che elimini qualunque dubbio.

Dichiara che duole all'Ufficio centrale che non si sia finora potuto assicurare la costruzione, già promessa, di certe linee; raccomanda al Governo che, tenendo conto delle condizioni finanziarie, prenda in esame la questione.

Esprime poi la speranza che abbiano a cessare le agitazioni locali dietro una parola rassicurante del Governo, e le dichiarazioni dell'Ufficio centrale.

Al senatore Massabò dice che, quando se ne presenterà l'opportunità, la linea da lui accennata, ha diritto di essere presa in considerazione.

Conchiude invitando il Senato a dare il voto favorevole al disegno di legge. (Bene).

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici (Segni di attenzione). Ai senatori Levi e Di Camporeale risponde che non può fare alcuna dichiarazione, perchè usurperebbe la parte del ministro del tesoro. Egli però deve dichiarare che nel bilancio del suo Ministero è un avanzo di 12 milioni, e si serve di questi, che non costituiscono certo un aggravio per l'erario. Provvederà ad ulteriori mezzi con economie sul fondo di 60 milioni, messi a disposizione del ministro dei lavori pubblici nella parte straordinaria del bilancio.

Per la ferrovia Aulla-Lucca vi furono due equivoci in quella popolazione.

Il primo che questo disegno di legge non contempli quella ferrovia; il secondo che le dichiarazioni del ministro fatte nell'altro ramo del Parlamento, abbiano distrutto qualunque speranza per l'avvenire.

Mettendo le cose a posto, osserva che la legge del 1902 provvede alla esecuzione di due tronchi estremi della linea; egli quindi dichiarò che costruiti questi due tronchi, mancherebbe quello centrale, e nascerebbe in quelle popolazioni il desiderio che sia completata tutta la linea.

Ciò evidentemente non significa che il Governo non voglia quella ferrovia e non abbia alcuna disposizione a che sia costruita.

Del resto il progetto di legge attuale non trascura affatto la linea Aulla-Lucca.

E invero per l'art. 6, lettera *e)* quando la legge del 1902 non fosse eseguita entro i termini stabiliti, lo Stato dovrebbe provvedere con costruzione diretta.

Ora nella legge del 1902 è contemplata la linea Aulla-Lucca, la quale perciò è in sostanza favorita, piuttosto che pregiudicata dalla presente legge.

L'oratore aggiunge infine che al Governo è pervenuta una domanda seria di concessione dei due tronchi anzidetti della linea, e tutto quanto riguarda la istruzione della relativa pratica è ormai compiuto.

Non gli fu ancora possibile di esaminare la cosa e definirla, ma essa è a buon porto, e prima che si inizi la costruzione delle linee contemplate nella legge del 1902, egli confida di poter conchiudere

un accordo col ministro del tesoro circa le questioni finanziarie sorte a proposito di quella domanda di concessione.

Spera che queste spiegazioni varranno a dissipare gli equivoci ed a riportare la calma in quelle popolazioni.

Per la linea di comunicazione fra la Liguria e Torino, della quale parlò il senatore Massabò, ricorda le dichiarazioni con le quali l'oratore rispose alle osservazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento dall'on. Berio.

Conferma che quella linea si presenta in condizioni così particolari da richiedere uno speciale disegno di legge, il che deve tranquillare gli animi di coloro che si interessano di quella linea.

Quanto alle sovvenzioni conviene in teoria, con quanto ha espresso il senatore Massabò, che esse dovrebbero essere concesse e determinato linea per linea; ma il sistema della nostra legislazione non ammette che nella pratica si possa seguire questo criterio.

Fatte queste dichiarazioni, confida che il senatore Massabò ne sarà soddisfatto, e vorrà contribuire a dissipare equivoci e dubbi sui propositi del Governo, relativi agli interessi delle popolazioni che gli stanno tanto a cuore. (Approvazioni).

CAVALLI. Osserva che nel disegno di legge è un elenco delle linee complementari; non è, perciò da meravigliarsi se alcune popolazioni hanno pensato che l'*inclusio unius est exclusio alterius*.

Ciò premesso, prende atto delle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, facendo voti che i desiderati delle varie Provincie siano presto un fatto compiuto. (Bene).

CARCANO, ministro del tesoro. Fa sua la dichiarazione del ministro dei lavori pubblici, che cioè alle spese da farsi subito provvede il disegno di legge, senza aggravio del bilancio, e che per le opere future si attingerà al fondo complessivo dei 60 milioni per le spese straordinarie del Ministero dei lavori pubblici.

Nella situazione finanziaria nessun dubbio deve rimanere. Annunzia quindi al Senato il risultato dell'esercizio 1904-905 il quale dà le seguenti cifre: secondo l'assestamento del bilancio, testè chiuso, vi era un avanzo fra le entrate e le spese effettive di L. 69,275,000; donde detraendo le deficienze passive per costruzioni ferroviarie (L. 12,273,000) e per movimento di capitali (L. 16,921,000) rimaneva un avanzo netto di L. 39,631,000).

Le riscossioni conseguite per le entrate principali superano quelle dell'esercizio precedente di L. 50,565,000, mentre nell'assestamento si era previsto un aumento di sole L. 15,600,000; donde l'accertamento 1904-905, in confronto all'assestamento, presenta un miglioramento di L. 34,965,000. Per effetto di leggi approvate dopo il novembre 1904 e di altri provvedimenti in corso di attuazione, si aggiunsero maggiori spese per L. 3,477,000.

Quindi un avanzo veramente netto per il tesoro di circa lire 31,000,000.

Quanto alle spese future per le costruzioni ferroviarie, dice, rivolgendosi specialmente al relatore, che non vi è una sostanziale differenza tra il disegno di legge in esame e quello che era stato presentato prima alla Camera.

Spiega le ragioni per le quali il Governo, d'accordo con la Commissione della Camera, mise in disparte le disposizioni con le quali si tendeva alla costruzione e all'esercizio delle ferrovie complementari, promuovendo fra noi l'istituzione di una società sul genere di quella del Belgio.

Rileva essere insussistente che il disegno presente sia ispirato al concetto che alle ferrovie debba senz'altro provvedere lo Stato.

L'oratore fa la storia dei due progetti di legge e dimostra che la profonda differenza tra di loro, notata dall'Ufficio centrale, non sussiste affatto.

Se tutte le ferrovie attese dalle popolazioni, dovessero essere costruite direttamente dallo Stato, troppo ne sarebbero gravate le finanze, mentre, mediante concessioni all'industria privata, il carico del bilancio potrà rimanere entro limiti sopportabili, come già accennava il ministro dei lavori pubblici.

Enumera poi le disposizioni con le quali il disegno di legge agevola la costruzione e l'esercizio delle ferrovie complementari, per opera della industria privata.

Conchiude esprimendo la speranza che anche le sue dichiarazioni valgano a persuadere il Senato a dare voto favorevole al disegno di legge (Approvazioni).

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici. Dice che anche nell'altro ramo del Parlamento si è parlato di un elenco di linee; ma osserva che quell'elenco non ha nessun valore, essendo stato presentato solo come studio statistico.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Aggiunge qualche parola in risposta a quello che fu detto dai senatori Cavalli e Massabò, che portarono in Senato l'eco di agitazioni che ebbero luogo in alcune regioni d'Italia.

Il ministro dei lavori pubblici spiegò la causa degli equivoci; l'oratore aggiunge che un altro equivoco proviene dal fatto che con questa legge si crede che il Governo intenda di aver risoluto tutto il problema ferroviario del nostro paese.

Ora questo non è. La legge in discussione non fa che provvedere soltanto all'inizio di tale soluzione, per la quale occorrono ancora molti lavori, come l'oratore dimostra con dati statistici sullo sviluppo delle ferrovie italiane in confronto di quelle di altri paesi.

Altro equivoco è che si crede che il Governo abbia sempre seguito un unico criterio direttivo nelle costruzioni ferroviarie.

Un criterio siffatto finora è mancato, perchè si obbedì ad esigenze ed a richieste di varia natura, procedendosi quasi saltuariamente, anche per ragioni non estranee alla costituzione politica del paese.

Da questo momento, però, e per l'avvenire, il Governo tiene fermo il proposito che al problema ferroviario sia tenuta estranea qualsiasi considerazione politica. (Bene).

Il Governo per l'avvenire intende di provvedere come è dovere suo e nei limiti del possibile, ai bisogni più urgenti delle popolazioni, ai bisogni del movimento commerciale e dei nostri traffici.

Sarebbe inutile dire al Senato le ragioni per le quali la legge attuale ha dei limiti.

Ripete che il Governo ha trovato questo progetto di legge e che per ragioni finanziarie e politiche non ha creduto opportuno di allargarlo.

Il Ministero dovrà conseguentemente, e non a lunga scadenza, ripensare a ciò che ancora resta a fare non appena l'erario avrà nuovi mezzi da destinare alle ferrovie, ed il Senato può essere ben certo che le speranze di coloro che si credono ingiustamente dimenticati non saranno deluse. (Approvazioni).

CASANA, relatore. Ringrazia il ministro dei lavori pubblici delle paroli cortesi rivoltegli e giustifica quanto è scritto nella relazione e che ha rilevato il ministro, dicendo che dal primo progetto al secondo si sono introdotte modificazioni molto radicali; valga per tutte l'articolo 12 del presente disegno di legge.

Constata poi con vera soddisfazione che il ministro del tesoro ha dato la migliore risposta ai senatori Di Camporeale e Levi ed il miglior saluto a tutti i senatori presenti, che stanno per interrompere i lavori parlamentari, affermando le liete condizioni delle finanze italiane. (Bene).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede all'esame degli articoli.

Senza discussione si approvano gli articoli da 1 a 5.

FINALI. Raccomanda la linea Sant'Arcangelo-Fabriano. Dice che, quando fu ministro dei lavori pubblici credette suo dovere di dare esecuzione a quella linea, ma perchè gli mancavano i fondi, si appigliò al partito di appaltare due tronchi, sperando che qualcuno avrebbe poi provveduto al terzo.

Accenna ai desideri di quelle popolazioni, e dice che non crede che il disegno di legge l'abbia dimenticata, dovendosi ritenerla compresa tra le linee di cui alla lettera *e)* dell'art. 6.

Invita il Governo a fare dichiarazioni in proposito.

FERRARIS C., ministro dei lavori pubblici. Dichiara che sono esatte le osservazioni del senatore Finali.

Con questo disegno di legge si fa fare un gran passo ai tronchi Sant'Arcangelo-Urbino e Fano-Santa Barbara, che si trovano nelle condizioni migliori fra le linee delle quali si parla nel comma *e)* dell'art. 6. Spera che il senatore Finali si dichiarerà soddisfatto.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non ha nulla da aggiungere alle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici.

Spera che per quella naturale debolezza che hanno i ministri verso il presidente del Consiglio, l'on. Ferraris vorrà mettere in prima linea la costruzione di questa ferrovia. (Si ride).

FINALI. Ringrazia.

È approvato l'art. 6 e senza discussione sono approvati gli articoli da 7 a 14.

CASANA, relatore. A proposito degli articoli 15 e 16 nota l'opportunità che il ministro dia qualche spiegazione all'Ufficio centrale ed al Senato, in merito alle obbiezioni espresse nella relazione, che l'oratore riassume, insistendo nel bisogno di mettere ordine nella legiferazione ferroviaria nella quale tre elementi distinti sono andati confondendosi: le disposizioni d'indole ferroviaria generale organica; i provvedimenti per l'esecuzione di determinate ferrovie; le disposizioni destinate a favorire o regolare le costruzioni e l'esercizio di ferrovie a mezzo dell'industria privata.

L'oratore aggiunge che al punto cui sono giunte al riguardo le cose, occorrerebbe che per legge si facesse l'aggruppamento in modo distinto delle relative disposizioni, e l'Ufficio centrale esprimo questo voto, al quale confida vorrà associarsi il Senato.

FERRARIS C., ministro dei lavori pubblici. Crede che il progetto 23 *bis*, già approvato dal Senato sia di grande utilità; disgraziatamente le condizioni parlamentari non hanno permesso fosse discusso dalla Camera elettiva.

È suo proposito di insistere presso la Camera perchè, al riaprirsi dei lavori, il progetto sia discusso.

Quindi i due articoli inseriti nel presente disegno di legge sono un'arra che il progetto di legge 23 *bis* sarà approvato dalla Camera.

Si propone poi di dare piena esecuzione ai voti espressi dal relatore circa l'aggruppamento delle varie disposizioni in questa materia.

CASANA, relatore. Ringrazia il ministro delle fatte dichiarazioni.

L'art. 15 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 16 e 17 ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prega il Senato di consentirgli di ricevere il progetto di legge sulle liquidazioni ferroviarie, cui ha accennato ieri il presidente del Consiglio, direttamente dal Governo, non appena sia votato dall'altro ramo del Parlamento.

(Il Senato consente).

Saluto al presidente.

FINALI. Sebbene l'onorevole presidente del Consiglio ci abbia dato l'annunzio, non interamente grato, di convocarci fra non molto tempo, io credo che il Senato non possa oggi por fine a quella, che chiamerò sessione ordinaria dei lavori parlamentari, senza indirizzare un saluto all'onorevole presidente ed esprimere i sentimenti grati dell'animo nostro verso lui, che con lo zelo, l'assiduità, la sapienza, nel dirigere le nostre sedute, ha mostrato in grado eminente quelle qualità che per molti anni lo tennero a capo della magistratura giudiziaria (Applausi).

Non aggiungo altre parole, poichè tra non molto tempo avremo il piacere di rivederlo fra noi, e di vederlo il primo fra tutti, duce nell'adempimento dei nostri doveri (Applausi vivissimi e prolungati).

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Prima che l'illustre presidente parli, debbo ringraziare il senatore Finali di essersi reso interprete dei sentimenti dell'assemblea. Con grande piacere mi associo alle parole del senatore Finali, ed esprimo la profonda gratitudine che il Governo professa al presidente per l'opera altamente benemerita verso il paese, che il Senato ha potuto compiere sotto la sua sapiente direzione.

E desidero che il presidente eccellentissimo gradisca queste espressioni non vuote di senso, non vane, dei sentimenti del Governo. (Benissimo — Applausi).

PRESIDENTE. (Si alza, tutti i senatori lo imitano). Io ringrazio col cuore commosso l'onorevole senatore Finali e l'onorevole presidente del Consiglio delle così benevoli e gentili parole a mio riguardo, così benevolmente e gentilmente appoggiate dagli altri colleghi.

Veramente io sento di non meritarle, ma però, accetto con gioia il sentimento da cui esse partono, sentimento di affetto che io ricambio con affetto certamente non minore, perchè questo è per me una forza preziosa nell'adempimento dei miei doveri. (Approvazioni vivissime).

In questo adempimento non posso portare da parte mia che la buona volontà; ma sono io che ringrazio il Senato per lo zelo costante, sapiente, indefesso, mercè il quale fu reso possibile, in tempo relativamente breve, il disbrigo di una mole di lavoro non indifferente, e ringrazio altresì i nostri bravi impiegati della solerte loro cooperazione. (Bene).

A prescindere dell'affastellamento, inevitabile in tutti i parlamenti, che ebbe luogo in questi ultimi giorni, ho visto con soddisfazione che, in generale, la discussione dei disegni di legge ha potuto compiersi con sufficiente larghezza, e che alcuni di essi furono dal Governo presentati al Senato prima che alla Camera dei deputati, del che gli rendo vivissime grazie. Forte, onorevoli colleghi, della vostra benevolenza, forte della sapiente vostra attività, io farò tutto da parte mia, unendo ai vostri i miei modesti sforzi, per cooperare con voi a mantenere il Senato a quella altezza serena, da cui solamente esso può compiere efficacemente l'opera moderatrice, ed equilibrante, che è propria del pricipio Monarchico, di cui il Senato è principale rappresentante nel nostro congegno costituzionale; senza che questa azione scemi per nulla quella fiamma sacra che ha creato l'Italia (Bene) quella fiamma, che al disotto della canizie che infiora, più o meno, il capo di una gran parte di noi, arde viva nei nostri petti, come il fuoco dell'Etna sotto le nevi che ne coprono le cime (Approvazioni).

È con questi sentimenti che io vi auguro, egregi colleghi, ottime vacanze, e che a nome del Senato mando l'omaggio di un riverente ed affettuoso saluto a Sua Maestà il Re (Applausi) alla graziosa Regina, alla diletta loro prole, che è il sorriso della loro Casa e guarentigia dell'avvenire per la unità della Patria (Applausi vivissimi e prolungati).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione delle convenzioni:

1° per la proroga della concessione dell'esercizio delle strade ferrate Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio di proprietà dello Stato;

2° per l'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio provvisorio delle ferrovie secondarie romane:

Votanti 82
Favorevoli 74
Contrari 8

(Il Senato approva).

Sostituzione di rendita 3.50 per cento netto alla rendita 5 per cento a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti, per il servizio di alcuni debiti redimibili:

Votanti 82
Favorevoli 72
Contrari 10

(Il Senato approva).

Modificazioni alla tariffa postale:

Votanti 82
Favorevoli 71
Contrari 11

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 5 aprile 1903, N. 127, per l'impianto *in Italia* di una stazione radio-telegrafica ultrapotente sistema Marconi:

Votanti 82
Favorevoli 72
Contrari 10

(Il Senato approva).

Modificazioni alla tabella organica del personale di IV categoria (quadro primo) dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Votanti 81
Favorevoli 69
Contrari 12

(Il Senato approva).

Provvedimenti per la conservazione del catasto urbano e di quelli antichi dei terreni:

Votanti 82
Favorevoli 75
Contrari 7

(Il Senato approva).

Modificazioni alla tabella n. 14, degli ufficiali del corpo veterinario militare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con legge 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300:

Votanti 82
Favorevoli 73
Contrari 9

(Il Senato approva).

Riordinamento della circolazione delle monete di bronzo e di nichelio:

Votanti 82
Favorevoli 77
Contrari 5

(Il Senato approva).

Protezione delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni:

Votanti 82
Favorevoli 72
Contrari 10

(Il Senato approva).

Per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario a Napoli:

Votanti 82
Favorevoli 75
Contrari 7

(Il Senato approva).

Provvedimenti per la costruzione delle ferrovie complementari:

Votanti 82
Favorevoli 68
Contrari 14

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Avverte che il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 19.

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Parigi che nel pomeriggio di ieri, il presidente del Consiglio, Rouvier, ebbe un lungo colloquio coll'ambasciatore tedesco, principe Radolin. Il colloquio si svolse sulla forma definitiva da dare alle comunicazioni che saranno scambiate quando avverrà l'adesione della Francia alla Conferenza per il Marocco.

Rouvier ed il principe Radolin dovranno avere prossimamente un nuovo colloquio.

Nei circoli ufficiali si dichiara che col colloquio d'oggi si è fatto un passo di più verso l'accordo e si conferma che rimangono soltanto da definirsi i termini decisivi consacranti l'accordo, le cui basi sono fino da ora stabilite. Le trattative non si riferiscono più che alle questioni di forma.

È probabile che il nuovo colloquio tra il presidente del Consiglio Rouvier ed il principe Radolin abbia luogo sabato prossimo.

***

Il Giappone ha resistito alle premure del presidente Roosevelt e si rifiuta di accedere alle proposte di armistizio. Acconsentirebbe a firmarlo solo quando la Russia avrà formalmente accettato le basi delle proposte giapponesi per la pace, proposte che farà conoscere alla conferenza. Ieri il Mikado ricevette in udienza di congedo il barone Kamura e gli altri delegati alla conferenza di Washington e disse loro, come riferisce un dispaccio da Tokio:

« Sebbene siamo stati obbligati, malgrado il nostro desiderio di pace, di ricorrere alle armi, abbiamo accettata l'iniziativa del presidente Roosevelt di negoziare la pace colla Russia nell'interesse dell'umanità.

« Vi preghiamo di consacrare tutte le vostre forze per concludere la pace su basi durature ».

***

Continua a Pietroburgo il lungo lavorio per le riforme. Il Comitato dei ministri ha reso conto allo Czar delle sue deliberazioni relative all'*ukase* del 29 dicembre 1904, concernente le restrizioni locali ai diritti degli stranieri e delle persone nate in alcune regioni dell'Impero. In conformità delle disposizioni di questo rapporto i regolamenti scolastici, attualmente in vigore nelle provincie del Baltico, dovranno essere sottoposti ad una revisione, alla quale presiederà il ministro dell'istruzione, coadiuvato da rappresentanti del ministro dell'interno e della popolazione.

In Livadia si dovrà creare un ginnasio, nel quale l'insegnamento sarà impartito in lingua tedesca.

In tutte le scuole delle provincie del Baltico l'insegnamento della religione dovrà essere impartito nella lingua materna. La popolazione della Russia Orientale sarà pure oggetto di nuove concessioni. L'esame di tutte queste questioni è stato affidato alla Commissione speciale istituita con l'*ukase* del 30 aprile scorso.

***

La quistione per le lingue di comando nell'esercito dell'Impero austriaco si estende. Oggi non è più sola l'Ungheria che chiede che gli ungheresi siano comandati nel natio idioma, ma anche i croati mettono fuori la stessa pretesa.

L'ex ministro Tomasich in una lettera diretta al *Budapesti Hirlap* scrive:

« E vero che ogni ceto sociale della nazione croata considera la propria lingua come una assoluta condizione per la garanzia e per lo sviluppo della nazione stessa. Se l'esercito sarà riorganizzato in base alla nazionalità, ogni croato insisterà, affinchè in Croazia si adotti la lingua croata. Ai croati sarà possibile cooperare alla sollecita attuazione di questa riorganizzazione dell'esercito, solo quando si garantirà loro, in un'eventuale riorganizzazione dell'esercito comune, che la lingua croata avrà anche essa la sua parte di diritto. L'opinione pubblica deve prendere nota di questo punto di vista dei croati.

***

Da fonte inglese, si scrive da Fez che il progetto di costruzione d'un porto a Bordi-Saïdia mediante l'opera di un'impresa tedesca sia stato pensato dallo stesso Sultano. Questi avrebbe proposto al conte di Tattembach di far costruire il porto da imprese tedesche. Il fatto che la firma contrattuale non sia stata apposta immediatamente sul contratto medesimo devesi a circostanze impreviste.

Dicesi che il Maghzen avesse presa la sua decisione in seguito all'attitudine poco amichevole della Francia che impediva il transito delle armi alla frontiera algerina. Ma due giorni dopo giunse a Fez la notizia che il Governo francese aveva nuovamente permesso tale transito per le vie di Nemours e di Marnia e quindi i negoziati colla Germania furono da allora menati per le lunghe.

Il dragomanno della Legazione tedesca si reca quasi tutti i giorni a palazzo e vi resta, sovente, fino a tarda sera coi Vizirs.

Il Governo marocchino sarebbe in vivo allarme vedendo i negoziati proseguire tra Parigi e Berlino. Quello che più ardentemente desidera il Maghzen è un conflitto tra Francia e Germania; e per ciò rinvia ogni soluzione in attesa dell'esito delle trattative fra le dette due Potenze.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il principe di Udine ha visitato ieri le fattorie nei dintorni di Buenos-Aires.

Le notabilità argentine offrono ricevimenti in onore di S. A. R. che è dovunque festeggiatissima.

S. A. R. da ieri ha preso alloggio presso quella Legazione d'Italia, e vi rimarrà fino alla partenza della R. nave *Calabria*.

Il ministro, conte Bottaro-Costa, darà una serie di festeggiamenti in onore dell'Augusto ospite. Ieri sera vi fu un *the* danzante.

Per gli Istituti di emissione. — La Commissione permanente di vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione, si è riunita ieri, al Ministero del tesoro, coll'intervento di S. E. il ministro Carcano, che espresse parole di elogio per l'opera prestata dalla Commissione stessa.

Quindi la Commissione, presieduta dal senatore Colombo, esaminò ed approvò la relazione della direzione generale del Banco di Napoli nel servizio delle rimesse degli emigranti per il 1904.

Furono pure esaminate dalla Commissione alcune proposte di modificazione al regolamento per quell'importante servizio: la domanda degli Istituti di emissione per ottenere un aumento nel fondo di scorta in biglietti propri e una proposta della Banca d'Italia tendente a rendere più semplice e spedita la fabbricazione dei suoi biglietti.

La Commissione, poi, deferì ad una sottocommissione, composta degli onorevoli Martuscelli e De Vito-De Marco e dal comm. Magalli l'esame della relazione sull'andamento degli Istituti di emissione nel 1904 che sarà fra breve presentata al Parlamento e della relazione sull'ispezione straordinaria triennale agli stessi Istituti.

Società "Dante Alighieri ". — Il Consiglio centrale della Società ha fissato l'ordine dei lavori per il Congresso che si riunirà a Palermo il 22 del prossimo settembre: vi è compresa l'azione della Società nell'interesse degli emigranti e degli emigrati.

Tra le erogazioni di fondi, secondo gli intenti sociali, vi è quella per provvedere prontamente alla spesa del locale provvisorio occorrente alle scuole italiane a Scutari d'Albania, in seguito alle rovine recenti prodotte dal terremoto.

Il Consiglio ha pure deliberato di concorrere con efficacia e sollecitudine in pro dell'educazione e istruzione italiana ad italiani in alcuni paesi dell'estero.

Ha approvato, con plauso, un voto di speciale ringraziamento alla « Unione delle Camere di commercio » per la cospicua elargizione di L. 3165 fatta alla Società.

Società amatori e cultori di belle arti. — Domani, nella sala della segreteria al palazzo dell'Esposizione, avrà luogo la riunione sociale per l'estrazione dei premi stabiliti come appresso: 2 da L. 1000 L. 2000; 2 da L. 700 L. 1400; 4 da L. 500 L. 2000; 2 da L. 300 L. 600.

Esposizione di Milano nel 1906. — I produttori che intendono concorrere all'Esposizione di Milano nel 1906 possono ottenere tutte le indicazioni necessarie rivolgendosi al Comitato generale italiano per le Esposizioni e le esportazioni in Roma, via Condotti n. 81. Il Comitato provvede a dare tutti gli schiarimenti richiesti ed all'inoltro delle domande di ammissione.

L'Esposizione si inaugurerà nell'aprile 1906, ma le domande di ammissione devono essere presentate entro il 31 luglio 1905.

Italiani all'estero. — In seguito alle vive premure dell'Ambasciata d'Italia a Pietroburgo è stato messo in libertà, fin dal 19 giugno, il suddito italiano Francesco Catalano, che, arrestato a Mukden nel febbraio per imputazione di spionaggio, era stato internato nelle carceri di Irkutsk.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della terza decade di giugno reca:

Il tempo temporalesco della prima metà della decade e quello caldo e umido della seconda metà furono in generale poco favorevoli alla campagna, e la grandine produsse danni gravissimi in molte provincie della Romagna e del Veneto. La mietitura del frumento è incominciata quasi ovunque e fa sperare un raccolto sufficientemente abbondante. La peronospora seguita ad estendersi con inquietante rapidità, specialmente nelle regioni dell'Italia superiore e Sardegna. Il granturco, gli olivi ed i legumi sono in buone condizioni.

Marina militare. — La R. nave *Calatafimi*, il 16 corrente passerà in disponibilità a Napoli.

La *Vespucci* passerà colla stessa data in armamento ridotto a Spezia per la consueta campagna degli allievi della R. Accademia navale.

— Mercoledì scorso, nel cantiere di Castellammare, innanzi a tutte le autorità marittime e del luogo e ad altro recatevisi da Napoli, ebbe luogo l'impostazione sullo scafo del nuovo grande incrociatore *San Giorgio*. Alla cerimonia avrebbe dovuto intervenire anche S. A. R. il duca d'Aosta, ma precedenti impegni non gli permisero di allontanarsi da Napoli.

Marina mercantile. — Da Gibilterra ha transitato per Buenos-Ayres il *Toscana*, della Società Italia.

È arrivato a Port-Said l'*Orseolo*, della Società Veneziana. Il *Francesco Ciampa*, della stessa Società è arrivato il 5 corrente a Tingorn, diretto a Venezia.

ESTERO.

L'isola di Giava nel 1904. — Da un rapporto inglese sul commercio dell'isola di Giava (colonia olandese) si rileva che, durante il 1904, l'abbondante produzione dello zucchero, ammontante a tonnellate 1,064,935, compensò le diminuzioni subite nei raccolti del caffè e del tabacco.

Questo magnifico raccolto è dovuto all'introduzione di sistemi di coltivazione scientifici ed all'accurata selezione della qualità delle canne da zucchero.

Il mercato delle pelli di vacca ha dato buoni profitti, non così quello delle pelli di bufalo, per le quali - essendovi ancora uno *stock* disponibile - non vi è stata una buona domanda. I prezzi si sono mantenuti a un grado non rimunerativo.

Dalle miniere di stagno governativo si sono esportate tonn. 17,749, mentre se ne erano esportate 15,381 nel 1903 e 10,339 nel 1902; dalle miniere private si esportarono 3,077 tonnellate di fronte a 3,936 nel 1903 e 4,405 tonnellate nel 1902.

Vi è stata una forte domanda, in progresso, rispetto agli ultimi anni, di concimi chimici nitrogeni per fertilizzare le piantagioni di zucchero.

Le miniere di carbone del Governo di Ombielein (Sumatra) hanno prodotto 205,584 tonn. di combustibile in confronto di 201,311 nel 1903 e 180,000 nel 1902.

Durante il 1904 furono importate 871,200 latte di petrolio americano e 125,000 di petrolio russo; la produzione giavanese ammontò a 1,903,588 latte in confronto di 1,577,675 latte nel 1903.

L'industria delle miniere d'oro progredisce lentamente.

Esposizione internazionale marittima. — Dal 13 agosto al 1° ottobre si terrà in Anversa una Esposizione marittima, che comprenderà collezioni di modelli di navi antiche e moderne, esemplari di strumenti nautici antichi, carte, piani di porti, disegni di fari, segnali, incisioni di navi, battaglie navali ecc.

Vi figurerà pure la collezione del museo di Madrid e la famosa collezione di Amsterdam.

Collezioni di raro interesse verranno inviate dall'Inghilterra, dall'Italia, dalla Svezia, dalla Francia e dal Portogallo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 6 — Il presidente del Consiglio, Rouvier, riceverà nel pomeriggio al Ministero degli esteri, l'ambasciatore di Germania, principe Radolin.

PARIGI, 6. — Il Ministro delle finanze, Merlou, presenterà oggi alla Camera il progetto del bilancio pel 1906.

Questo bilancio, in confronto a quello del 1905 presenta un aumento nelle spese di 67 milioni.

Il 74 0[0 di questo aumento proviene dalle nuove leggi progettate: legge militare 21 milioni; programma navale 6 milioni; premi alla marina mercantile 6 milioni e mezzo; opere di assistenza 9,200,000; pensioni 2 milioni e mezzo.

Si farà fronte a tutte le spese mediante le entrate ordinarie.

PIETROBURGO, 6. — Da un ordine del giorno pubblicato nell'*Invalido Russo* risulta che è stato recentemente creato il grado di Capo dello stato maggiore, posto alla dipendenza immediata dello Czar.

MESSINA, 6. — *Processo Ercolessi.* — I giurati escono alle ore 18 dalla sala delle deliberazioni.

Il loro verdetto è interamente negativo per la Zona, ammette la sola sottrazione continuata di documenti militari per l'Ercolessi.

Il procuratore generale chiede per l'Ercolessi sei anni ed otto mesi di reclusione.

La Corte condanna Ercolessi a cinque anni e dieci mesi e dichiara assolta la Zona.

VENEZIA, 6. — La Commissione d'inchiesta presso il tribunale militare marittimo di Venezia, con ordinanza 30 giugno, ha dichiarato non farsi luogo a procedere contro il marinaio Pozzi per reato di furto qualificato e lo ha rinviato al magistrato ordinario per reato di rivelazione di segreti militari, reato non contemplato nella Convenzione di estradizione tra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

VIENNA, 6. — *Camera dei deputati.* — Si trovano iscritte all'ordine del giorno circa settecento mozioni d'urgenza presentate dagli czechi-radicali a scopo d'ostruzionismo contro la discussione del trattato di commercio colla Germania.

Le mozioni non portano il numero di firme stabilito dal regolamento.

Il presidente fa perciò leggere una serie delle suddette mozioni e quindi, applicando il regolamento, interroga la Camera se appoggia tali mozioni.

La Camera nega il suo appoggio.

Il presidente, dopo qualche tempo, annunzia che tra le mozioni d'urgenza presentate, si trovano molte proposte già presentate da altri deputati o già esaurite e dice che bisogna fare una revisione delle mozioni d'urgenza ciò che si farà durante il corso della seduta. (Applausi della maggioranza) — (Rumori vivissimi prolungati degli czechi-radicali e dei socialisti).

Gli czechi-radicali protestano energicamente contro la condotta del presidente, il quale, fra gli applausi, persiste nella sua decisione, dicendo che il caso è assolutamente eccezionale.

Gli czechi-radicali propongono di sospendere la seduta. La proposta è respinta con 153 voti contro 30.

La seduta prende quindi il suo normale andamento.

Dopo respinte due mozioni di urgenza e dopo approvato un progetto di legge, s'inizia la discussione in seconda lettura del trattato di commercio colla Germania.

Mentre il relatore prende la parola, gli czechi-radicali cominciano un tumulto.

Frest fischia; un altro deputato batte un libro sul banco.

Il tumulto continua senza tregua mentre il relatore parla.

Improvvisamente Stein, tedesco-radicale, scaglia un porta-polverino contro i banchi degli czechi-radicali senza però colpire nessuno. (Grande movimento).

Gli czechi-radicali continuando un tumulto assordante, chiedendo la chiusura della seduta.

Quando il relatore termina il discorso, il presidente dà la parola al deputato Kulp che incomincia a parlare fra un vivo tumulto.

Dopo qualche tempo la calma si ristabilisce nell'aula.

Nel corso della discussione del trattato di commercio colla Germania, il ministro del commercio rilevò che la clausola relativa alla protezione degli operai costituisce una novità ed un progresso nella politica commerciale, ed espresse la speranza che tale clausola sarà pure aggiunta al trattato coll'Italia.

Il ministro annunziò poi che i Governi d'Austria e d'Ungheria si erano posti d'accordo per aprire negoziati colla Germania, allo scopo di concludere una convenzione generale relativa alla protezione degli operai sull'esempio dell'analoga convenzione franco-italiana.

Il ministro rilevò poi che il trattato colla Germania si basa sulla tariffa autonoma doganale comune tra l'Austria e l'Ungheria e che qualunque modificazione in tale tariffa avrebbe per conseguenza la necessità di nuovi negoziati alla scopo di avere il consenso della Germania alle eventuali modificazioni.

Il Ministro soggiunse credere che anche in Ungheria trionferà l'idea della tariffa doganale comune, ma che, qualunque cosa avvenga, la Camera può essere convinta che gli interessi dell'Austria saranno pienamente tutelati.

Si approva il trattato di commercio con la Germania, come pure il progetto che autorizza il Governo a sistemare provvisoriamente i rapporti commerciali con la Svizzera e la Bulgaria.

Alla fine della seduta gli czechi-radicali ritirano le mozioni d'urgenza presentate stamane.

Stein si scusa per il suo modo di procedere. Stanik biasima vivamente il modo di procedere di Stein, al quale il presidente esprime la sua indignazione ed il suo profondo rammarico per l'accaduto.

La seduta termina alle 11.30 pom., dopo aver durato 12 ore e mezzo.

BERLINO, 6. — Secondo la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* il cancelliere dell'impero, conte di Bülow, ha diretto all'ambasciatore tedesco a Berlino, principe di Radolin, in un rescritto che dice: I giornali annunciano che il deputato francese Jaurès parlerà a Berlino, il 9 corrente, in una riunione socialista. Non avrei nulla da obiettare contro la personalità di Jaurès in sè. Stimo Jaurès come oratore e per il suo modo di vedere in politica estera. Ora però si tratta di una parte politica che, secondo la stampa socialista, deve essergli attribuita. Il socialismo tedesco si varrebbe della sua presenza unicamente per far riuscire le sue vedute nemiche dello Stato contro l'interesse nazionale. Il Governo imperiale non può pertanto rinunziare ad adoperare contro ciò il mezzo che gli è lecito usare, altrimenti l'orgoglio del partito che vuol rovesciare in Germania l'ordinamento stabilito in conformità della costituzione aumenterebbe. Anche la Francia agì egualmente in casi simili e fu approvata dalla rappresentanza nazionale. Perciò credo opportuno che Jaurès si astenga dal parlare in pubblico e vi prego di invitare Jaurès a rinunciare al suo viaggio a Berlino.

TEODOSIA, 6. — Per ordine delle autorità gli abitanti lasciano la città. Non vi rimangono che i funzionari e le truppe. Si ritiene che la *Kniaz Potemkine* tirerà stasera la prima cannonata contro la città.

FERRYVILLE (TUNISIA), 6. — Un battello sottomarino con tredici uomini di equipaggio è affondato.

PARIGI, 6. — È stato distribuito oggi alla Camera il progetto per la concessione di un credito di 450,000 franchi per la partecipazione della Francia all'Esposizione di Milano.

PARIGI, 6. — *Camera dei deputati*. — Il ministro delle finanze, Merlou, presenta il bilancio per il 1906.

Il presidente del Consiglio, Rouvier, ne propone il rinvio alla Commissione del bilancio, perchè si possa votare il bilancio prima della fine dell'anno.

Il rinvio è approvato con 400 voti contro 108.

Si riprende quindi la discussione del progetto di legge sulle pensioni operaie.

PARIGI, 6. — Il *Temps* scrive che da ambedue le parti si spera che il colloquio odierno fra il presidente del Consiglio, Rouvier, e l'ambasciatore tedesco, principe Radolin, stabilirà l'accordo definitivo tra la Francia e la Germania per la questione del Marocco.

Una questione secondaria di forma sussiste però tuttora.

PIETROBURGO, 6. — Il Ministero degli esteri smentisce la voce che la *Cina* abbia chiesto di partecipare alla conferenza dei plenipotenziari russi e giapponesi per la pace a Washington.

PIETROBURGO, 6. — Il generale Linievitch telegrafa in data di ieri:

Secondo informazioni complementari sul combattimento avvenuto il 1° luglio a Say-yan-tse il combattimento cominciò alle 9 del mattino.

La nostra colonna si allontanò troppo e ricevette l'ordine di riunirsi alla forza principale.

Essa incontrò ostacoli considerevoli, ciò che le impedì di prendere l'offensiva.

Un nostro distaccamento attaccò poscia energicamente la posizione giapponese fortificata, ed alle 7 pom. la posizione fu presa.

Un battaglione giapponese fu distrutto. I giapponesi furono inseguiti nella loro ritirata. Essendo sopraggiunti rinforzi giapponesi, il combattimento ricominciò, ma senza vantaggio per il nemico. Il nostro distaccamento respinse tutti gli attacchi e rimase sulla posizione fino alla sera. Infine si ritirò dietro ordini ricevuti.

I giapponesi subirono gravi perdite; noi ci siamo impadroniti di molte munizioni. Abbiamo avuti molti feriti gravi; il che prova che i giapponesi si servono di palle *dum-dum*.

Si annunzia che in Corea, al sud del passo di Chai-chan, alcuni battaglioni russi hanno avuto uno scontro col nemico durante il quale vi fu un vivo fuoco di fucileria e di artiglieria.

Un battaglione giapponese ha ripreso l'offensiva ed ha avuti rinforzi.

I giapponesi si servono di proiettili di rame.

TEODOSIA, 6. — La *Kniaz Potemkin* è comandata da una Commissione eletta dall'equipaggio e composta di sette persone sotto la presidenza di Alexeieff pilota della riserva della marina militare.

I nomi degli altri della Commissione sono sconosciuti. La guardia è montata molto regolarmente. I cannoni sono in ottimo stato; il carico delle provvigioni e dei proiettili è al completo, compresi i proiettili per le esercitazioni pratiche.

L'equipaggio della corazzata comprende 750 uomini; quello della torpediniera n. *256* comprende 15 uomini. Sulle navi non vi sono ufficiali, ma si dice che tra i marinai vi siano parecchie guardia-marine prive di comando in istato d'arresto.

ODESSA, 6. — La *Compagnia Russa del commercio e della navigazione* è stata informata che il *Potemkin* ha catturato ieri il suo vapore *Granduca Alessio* che usciva da Teodosia, diretto a Sebastopoli con un carico di bestiame. Il *Potemkin* sequestrò il bestiame, le provvigioni e il danaro del vapore.

WASHINGTON, 6. — Elia Root ha accettato di succedere ad Hay nella direzione del Dipartimento di Stato.

ODESSA, 6. — Corre voce che il *Potemkin* sia saltato in aria presso Teodosia.

TEODOSIA, 6. — In seguito ad ordine delle autorità gli abitanti hanno lasciato la città, ove non restano che gli agenti di polizia e la truppa. Si crede che il *Potemkin* comincerà il bombardamento stasera.

TEODOSIA, 6. — Una scialuppa del *Potemkin* si avvicinò stamane alla riva. Le truppe tirarono, uccidendo due marinai; sette altri marinai si gettarono a nuoto e furono salvati. La torpediniera che scortava la scialuppa rispose lanciando una granata la quale cadde al di là della città. A mezzodì la corazzata, la torpediniera e la scialuppa lasciarono il porto e continuarono a manovrare in vista della città. Lo stato di assedio è stato dichiarato a Teodosia.

PARIGI, 6. — Si assicura che il principe Radolin avrebbe annunziato a Rouvier, durante il colloquio odierno, che il Governo tedesco rifiutava il permesso a Jaurès di fare una conferenza a Berlino.

PARIGI, 6. — I giornali annunziano che, secondo un dispaccio giunto stasera da Ferryville, il sottomarino affondato è stato rimesso a galla e gli uomini che ne costituivano l'equipaggio sono stati salvati.

SOFIA, 7. — La nave-scuola bulgara *Nadechda*, giunta ieri a Varna, ha incontrato la corazzata *Potemkin* a 30 miglia a sud di Sebastopoli ed ha scambiato con essa i saluti. A quanto afferma l'equipaggio del *Nadechda*, a bordo della *Potemkin* si trovano oltre i marinai rivoltosi, duecento borghesi, fra cui anche alcune donne.

PIETROBURGO, 7. — Secondo un rapporto del comandante del distretto militare di Odessa, durante i disordini della notte del 29 giugno, vi furono 49 rivoluzionari uccisi e 74 feriti, un agente di polizia ucciso ed otto soldati e dodici agenti feriti.

KISCHINEFF, 7. — Ad Orgeiff vi è stato un conflitto fra i rivoluzionari e la polizia.

Tutti gli edifici pubblici e tutti i negozi sono chiusi. Lo sciopero ad Orgeiff è generale.

Da qualche tempo alcuni agitatatori distribuivano proclami alla popolazione di Orgeieff e dei dintorni.

Quattro agitatori sono stati arrestati.

LONDRA, 7. — Il *Daily Mail* ha da Odessa:

Teodosia è in fiamme e gli abitanti sono fuggiti. La guarnigione lascia la città, mentre la *Potemkim* la bombarda.

Un'altra torpediniera si sarebbe unita agli ammutinati.

PIETROBURGO, 7. — È stato offerto al senatore Schipow il posto di ministro dell'interno.

Egli pone come condizione *sine qua non* della sua accettazione la completa libertà di stampa.

TOKIO, 7. — È stato abolito oggi lo stato d'assedio a Formosa, alle isole Pescadores ed alle isole Mackau.

PARIGI, 7. — Jaurès, che doveva partire iersera per Berlino, ha rinunciato al suo viaggio.

VIENNA, 7. — Il prof. Nothnagel è morto in seguito ad un attacco d'apoplessia.

BERNA, 7. — La seconda galleria del Sempione fu finita di perforare iersera alle 9.30.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 6 luglio 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,62.
Barometro a mezzodì	754,7.
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 34,3 minimo 23°,0.
Pioggia in 24 ore	— —

6 luglio 1905.

In Europa: pressione massima di 768 sul golfo di Guascogna, minima di 750 sulla Scandinavia e Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito fino a 6 mm. sull'alta valle del Po; temperatura generalmente diminuita al nord, irregolarmente variata altrove; pioggie e temporali nella valle del Po, con grandine nell'Emilia.

Barometro: massimo a 760 sul mezzogiorno e isole, minimo a 757 sull'alta Italia.

Probabilità: venti moderali settentrionali al nord, deboli vari altrove; cielo vario sull'Italia superiore, prevalentemente sereno altrove; qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 luglio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	31 5	23 6
Genova	1/2 coperto	calmo	34 9	24 9
Massa Carrara	sereno	calmo	34 4	23 8
Cuneo	sereno	—	28 1	18 4
Torino	1/4 coperto	—	26 0	21 0
Alessandria	1/4 coperto	—	29 4	21 0
Novara	1/4 coperto	—	33 4	16 4
Domodossola	3/4 coperto	—	30 0	16 3
Pavia	coperto	—	31 7	19 1
Milano	1/2 coperto	—	32 3	17 5
Sondrio	piovoso	—	31 6	19 4
Bergamo	coperto	—	29 7	20 1
Brescia	1/2 coperto	—	35 5	18 0
Cremona	3/4 coperto	—	32 4	21 0
Mantova	1/4 coperto	—	32 1	24 1
Verona	3/4 coperto	—	33 1	22 1
Belluno	3/4 coperto	—	30 4	18 7
Udine	1/4 coperto	—	34 1	21 7
Treviso	1/2 coperto	—	?	23 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	29 6	20 3
Padova	3/4 coperto	—	31 7	22 1
Rovigo	1/2 coperto	—	36 1	22 1
Piacenza	1/4 coperto	—	32 3	21 4
Parma	1/4 coperto	—	32 4	21 3
Reggio Emilia	sereno	—	31 0	21 9
Modena	1/4 coperto	—	29 6	20 3
Ferrara	coperto	—	31 7	24 2
Bologna	1/4 coperto	—	31 4	20 0
Ravenna	nebbioso	—	31 0	20 0
Forlì	1/2 coperto	—	35 0	17 0
Pesaro	sereno	legg. mosso	31 2	21 0
Ancona	sereno	legg. mosso	33 2	24 3
Urbino	sereno	—	31 6	24 0
Macerata	sereno	—	33 8	24 2
Ascoli Piceno	sereno	—	34 5	23 5
Perugia	sereno	—	35 0	23 8
Camerino	1/4 coperto	—	31 1	24 8
Lucca	sereno	—	36 6	21 8
Pisa	sereno	—	35 9	19 9
Livorno	sereno	calmo	35 6	27 7
Firenze	sereno	—	36 3	22 9
Arezzo	sereno	—	38 2	21 4
Siena	sereno	—	35 3	25 5
Grosseto	sereno	—	36 1	21 0
Roma	sereno	—	35 9	23 0
Teramo	sereno	—	34 2	22 4
Chieti	sereno	—	30 4	24 0
Aquila	sereno	—	31 8	18 0
Agnone	sereno	—	30 7	21 0
Foggia	sereno	—	35 4	25 4
Bari	sereno	calmo	29 2	20 7
Lecce	sereno	—	33 8	22 6
Caserta	sereno	—	36 6	20 5
Napoli	sereno	calmo	34 0	24 8
Benevento	sereno	—	35 2	19 0
Avellino	sereno	—	31 0	22 7
Caggiano	sereno	—	29 2	22 0
Potenza	sereno	—	28 6	18 8
Cosenza	sereno	—	34 4	22 3
Tiriolo	sereno	—	27 6	16 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	32 6	24 0
Trapani	sereno	calmo	28 7	23 7
Palermo	sereno	calmo	34 5	21 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	32 6	26 0
Caltanissetta	sereno	—	31 0	20 5
Messina	sereno	calmo	34 5	24 0
Catania	sereno	calmo	34 1	24 3
Siracusa	sereno	calmo	33 0	24 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	33 8	22 8
Sassari	sereno	—	34 5	33 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*